

# L'ORDINE informa

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO



21

DICEMBRE 2011

In un periodo di crisi...  
...la risposta alla formazione  
per le imprese è...



# API FORMAZIONE

**Api Formazione**, come emanazione dell'Associazione datoriale **API Torino**, opera da 20 anni al servizio della formazione delle PMI, collaborando con successo con i professionisti e i relativi Ordini Professionali che operano all'unisono nell'interesse delle imprese.

La matrice imprenditoriale permette ad Api Formazione non soltanto di essere anticipatamente informata sulle normative riguardanti l'istruzione e la formazione per le aziende ma soprattutto di agire attivamente con i policy maker, gli Enti e le Istituzioni per portare avanti le istanze delle PMI.

## APIFORMAZIONE PROMUOVE IL NUOVO APPRENDISTATO IN AZIENDA

Con l'entrata in vigore dal 1 giugno della nuova Direttiva Regionale sulla formazione in apprendistato, il contratto di apprendistato torna ad essere uno strumento vantaggioso per le imprese.

**Api Formazione propone ai Consulenti del Lavoro una fattiva collaborazione nella gestione dell'apprendistato sia in presenza sia in assenza di finanziamento, per garantire alle aziende clienti l'ottemperanza alle normative, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche, con un innovativo modello formativo.**

### API FORMAZIONE OFFRE:

- **Sedi corsuali in qualsiasi comune della provincia di Torino e di Cuneo** per erogare la formazione trasversale di 48 ore il più vicino possibile all'azienda.
- **Assistenza diretta nelle aziende** con i propri Consulenti Formativi, per la gestione delle 72 ore di formazione professionalizzante e per la verifica delle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi formativi imposti dalla legge.
- **Un Piano Formativo altamente personalizzato**, disegnato con il Consulente dell'azienda o con l'azienda stessa sulle effettive mansioni del suo apprendista.
- **Una formazione "snella"** erogata quando è più comodo all'azienda, senza calendari fissi da rispettare rigidamente



### PER L'AZIENDA CHE NON PUO' BENEFICIARE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO

**API FORMAZIONE OFFRE AI CDL UNA CONSULENZA GRATUITA, MIRATA  
ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PIÙ VANTAGGIOSA AL FINE DI OTTEMPERARE  
COMUNQUE AGLI OBBLIGHI FORMATIVI IMPOSTI DALLA LEGGE**

Per informazioni contattare *Api Formazione*:

[www.apiform.to.it](http://www.apiform.to.it)

**Viviana Faccio** - tel. 011-4513.246 - [faccio@apiform.to.it](mailto:faccio@apiform.to.it)  
**Marina Tirone** - tel. 011-4513.246 - [tirone@apiform.to.it](mailto:tirone@apiform.to.it)

**Alessandra Faccenda** - tel. 011-4513.246 - [faccenda@apiform.to.it](mailto:faccenda@apiform.to.it)  
**Gianluca Piasentini** - tel. 011-4513.246 - [piasentini@apiform.to.it](mailto:piasentini@apiform.to.it) (Cuneo e Prov.)



Numero 21 – dicembre 2011

Pubblicazione bimestrale  
edita dall'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Torino

DIREZIONE  
via Della Consolata 1 bis  
10122 Torino  
redazione@cditorino.it

DIRETTORE RESPONSABILE  
Cristoforo Re

COMITATO DI REDAZIONE RIVISTA  
Coordinatore: *Walter Peirone*  
Componenti: *Gianluca Bongiovanni*  
*Fabrizio Bontempo*  
*Paola Chiadò Puli*  
*Alessandra Gianella*  
*Erica Maurino*  
*Roberto Pizziconi*  
*Dina Silvana Tartaglia*

Registrazione Tribunale  
di Torino n. 5146 del 13.05.1998

FOTOGRAFIE  
In copertina: *Paola Chiadò Puli*  
ARCHIVIO Ordine Informa: (11, 36, 39)  
\*PHOTOXPRESS: (15, 16, 22, 29, 31, 34-35, 38, 40).

PROGETTAZIONE E STAMPA  
Scuola Grafica Salesiana – Torino

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TORINO  
triennio 2010 – 2013

Presidente: *Cristoforo Re*  
Segretario: *Graziella Pagella*  
Tesoriere: *Luisella Fassino*  
Consiglieri: *Massimiliano Fico*  
*Giuseppe Giusio*  
*Massimo Lajolo*  
*Giovanni Marcantonio*  
*Walter Peirone*  
*Salvatore Verga*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
Presidente: *Carmen Pastore*  
Revisori: *Filippo Carrozzo*  
*Roberto Vergnano*  
www.cditorino.it

CHIUSA IN REDAZIONE 07-12-2011

Egregio Destinatario, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dal nostro Ordine professionale, nonché da enti e società esterne ad esso collegati, solo per l'invio di materiale amministrativo, professionale, commerciale derivante dall'attività di Consulenti del lavoro. La informiamo inoltre che ai sensi del titolo II del citato decreto, lei ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di legge.

3 L'editoriale del Presidente – *di Cristoforo Re*

## **NOTIZIE DAL FRONTE – COMMISSIONE INPS**

4 INCONTRO LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2011

## **LABORATORIO ANALISI – LA COMMISSIONE STUDI**

7 LITURGIA TRANSATTIVA: REGIME PREVIDENZIALE E FISCALE  
*a cura di Salvatore Verga*

## **IL PRATICANTE SRL**

10 "FATTI (NON) FOSTE A VIVERE COME BRUTI..."  
*a cura di Alessandra Gianella e Erica Maurino*

## **ATTUAL\*MENTE**

14 GLI 'INTENTI' DI CANNES  
*a cura di Gianluca Bongiovanni*

17 LE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO  
IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI  
*a cura di Paola Malanetto ed Alessandro Napoli*

21 UNA NUOVA FORMAZIONE, UN NUOVO TIROMANCIN(I)O  
*a cura di Roberto Pizziconi*

## **COMPENDIO DI CONSERVAZIONE**

23 TEMPO DI RESOCONTI: LA DEDUZIONE IRAP DELLA REGIONE PIEMONTE  
*a cura di Paola Chiadò Puli*

## **INTERVISTE SENZA PARACADUTE**

24 DOTTOR ANTONIO TRAFICANTE  
*a cura di Walter Peirone e Dina Silvana Tartaglia*

## **LIBERA NOS ENPACL**

28 LA GATTA FRETTOLOSA FA I GATTINI CIECHI  
*a cura dei delegati provinciali Enpacl di Torino*

## **ANCL**

32 ABOLIRE GLI ORDINI NON SERVE PIÙ  
*a cura di Roberto De Lorenzis*

## **GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO**

34 STABILITÀ DA ESTINZIONE?  
*a cura di Gianluca Corrente*

## **... NON DI SOLI CEDOLINI**

36 2° TROFEO DI CALCIO A CINQUE

## **CONSULENTI SMARRITI**

38 CERCASI PERSONALE DISPERATAMENTE

## **L'ARCHIVIO DI COFFIN**

39 TU SEI IL MALE

## **ULTIMA: STECCHE DAL CORO**

40 Fantacronache semiserie ed orrori di stampa dal pianeta CADREGA

**COMMISSIONI****DELEGATI ALLA CASSA PREVIDENZA ENPACL**

CARROZZO Filippo, OPERTI Marco,  
RIVOLTA Mauro, TRAVERS Riccardo

**CONSIGLIERE RELATORE LIQUIDAZIONE PARCELLE**

PEIRONE Walter

**RAPPORTI CON INPS**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Coordinatore CPO-To: PAGELLA Graziella  
Referente ANCL: GIUSIO Giuseppe  
Componenti: ACCATTINO Silvia (Sede di Ivrea), LAIOLO Massimo, LISDERO Danilo (Sede di Pinerolo), ODDENINO Anna, RIVOLTA Mauro.

Membri aggiunti: DEBERNARDI Paolo  
DI MATTEO Vincenzo, GROSSO Roberto,  
PILOTTI Giovanna, TOYE Giulia

**RAPPORTI CON INAIL**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Coordinatore CPO-To: VERGNANO Roberto  
Referente ANCL: BRAVO Lucia  
Componenti: CERUTTI Ezio,  
TARDITO Luisella, TOMAINO Davide  
Membri aggiunti: DI MATTEO Vincenzo,  
GROSSO Roberto, SCIARRONE Luigi

**RAPPORTI CON DPL – DRL – PREFETTURA  
PROVINCIA & ENTI VARI**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Coordinatore CPO-To: FASSINO Luisella  
Referente ANCL: MOLINERO Carlo  
Componenti: ANFUSO Grazia Concetta,  
BATTAGLIA Davide, GIUSIO Giuseppe, LAIOLO  
Massimo, OPERTI Marco  
Membri aggiunti: GERARDI Massimiliano,  
PILOTTI Giovanna, TOYE Giulia

**RAPPORTI CON****AGENZIA DELLE ENTRATE E FISCALE**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Coordinatore CPO-To: FICO Massimiliano  
Referente ANCL: OPERTI Marco  
Componenti: BALDACCI Livian, DE CRIGNIS  
Aldo, PASINI Luciana  
Membri aggiunti: BALLELIO Silvia, GIANNONE  
Michele, GROSSO Roberto, PANGALLO Laura,  
PEROTTI Marina, SCIARRONE Luigi

**TAVOLO DI LAVORO CONGIUNTO CDL-ODCEC**

Coord. CPO: FICO Massimiliano  
Componenti: DE CRIGNIS Aldo,  
TOTARO Savino  
Membro aggiunto: GIANNONE Michele

**RAPPORTI ISTITUZIONALI CON UNIVERSITÀ**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Coordinatore CPO-To: PASTORE Carmen  
Referente ANCL: NOTARNICOLA Danilo  
Componenti: BONGIOVANNI Gianluca  
Membri aggiunti: GIANNONE Michele,  
PIZZICONI Roberto

**RAPPORTI CON OO.SS. & DATORIALI,****RAPPORTI CON I PARLAMENTARI**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Coordinatore CPO-To: CARROZZO Filippo  
Referente ANCL: LOCATI Rinaldo  
Componenti: BORGNO Pietro  
Membro aggiunto: GERARDI Massimiliano

**COMMISSIONE RELAZIONI E TEST PRATICANTI****– CORSO PRATICANTI E TUTOR**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Coordinatore CPO-To: GIUSIO Giuseppe  
Componenti: MARCANTONIO Giovanni,  
VERGA Salvatore

**RAPPORTI CON L'ANCL**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Componenti: LAIOLO Massimo,  
VERGA Salvatore

**COMMISSIONE F.C.O.**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Coordinatore CPO-To: FASSINO Luisella  
Referente ANCL: NOTARNICOLA Danilo  
Componenti: BONISOLI Andrea,  
CHIADÒ PULI Paola

**COMMISSIONE DEONTOLOGICA**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Coordinatore CPO-To: PEIRONE Walter  
Referente ANCL: OPERTI Marco  
Componenti: CARBONE Simona,  
DEL MORO Monica, GIUSIO Giuseppe

**COMMISSIONE CERTIFICAZIONE CONTRATTI**

Segretario: FICO Massimiliano  
Componenti effettivi: RE Cristoforo  
(Presidente CPO To), DE CRIGNIS Aldo,  
MARCANTONIO Giovanni, ODDENINO Anna  
Componenti supplenti: BALDACCI Livian,  
BATTAGLINI Francesco, BONTEMPO Fabrizio,  
CARROZZO Filippo, CHIADÒ PULI Paola,  
DEL MORO Monica, FASSINO Luisella,  
GROSSO Roberto, LOCATI Rinaldo,  
NOTARNICOLA Danilo, OSTONI Massimo,  
POSTA Laura, TARDITO Luisella,  
TRAVERS Riccardo, VERGA Salvatore,  
ZANELLA Luigino, ZULIANI Pier Paolo

**COMMISSIONE STUDI**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Coordinatore CPO-To:  
MARCANTONIO Giovanni, VERGA Salvatore  
Referente ANCL: ODDENINO Anna  
Componenti: ALBERTINI Manuela,  
BALDACCI Livian, BARDI Antonio,  
BASANO Elio, BATTAGLINI Francesco,  
BOFFA MORGANTINI Ugo, BONANESE Lucia  
Alfonsa, BONTEMPO Fabrizio, BRAVO Lucia,  
BROGLIO Alessio Maria, CARLASSARA  
Giancarlo, CHIADÒ PULI Paola, CORRENTE  
Gianluca, D'ALBERTI Fabio, DEL MORO  
Monica, FERRANTE Ylenia, FOGLIATTO  
Monica, FURFARO Luca, GALLO Pierluigi,  
GALOPPO Stefano, GIANELLA Alessandra,  
GIOVANNINI Marta, LAROCCA Claudia,  
LAVECCHIA Oriana, MAURINO Erica,  
MURARO Sara, NATOLI Paola, ORRÙ  
Samantha, PISANO Manuela, PIZZICONI  
Roberto, TARDITO Luisella, TARTAGLIA Dina,  
TOMAINO Davide, TOTARO Savino,  
ZANELLA Luigino, ZINGARIELLO Pasqualina

**COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo  
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino  
Coordinatore CPO-To: FASSINO Luisella  
Referente ANCL: DE FEBE Giulia  
Componenti: CHIOMENTO Donatella,  
VIALE Claudia

# EDITORIALE

*Carissima Presidente,*

mi scuso per il ritardo col quale Ti porgo i complimenti per la rielezione al più alto incarico della nostra categoria ma, poiché queste non sono e non vogliono essere congratulazioni di facciata, ho avuto necessità di qualche giorno di riflessione per raccogliere le idee.

Innanzitutto ritengo che tu abbia il posto che 'meriti' e che la nostra Categoria 'meriti' la Tua presidenza.

Come sai da buon torinese, anche se solo di (lunghissima) adozione, non sono abituato a mielose esternazioni ma la mia stima e il mio affetto sono schietti e assoluti come sarà assoluto l'appoggio alla Tua opera e quella del Consiglio che presiedi nello sforzo di valorizzare ed affermare l'integrità morale e la professionalità dei Consulenti del Lavoro.

È sicuramente questo il compito primario che da anni stai portando avanti e di cui ogni Presidente provinciale, unitamente ai Consiglieri, ha l'obbligo di perseguire.

Ma oggi non possiamo non tenere conto di ciò che sta accadendo intorno a noi.

Per dirla in termini enfatici che non mi appartengono, ma rendono bene l'idea, "Neri avvoltoi volteggiano sulle nostre teste, e su quelle di tutti i liberi professionisti, in attesa di pascersi con i nostri miseri resti" ma confido che si stiano facendo delle inutili illusioni.

Parliamoci chiaro, come Tu hai parlato chiaro durante il tuo intervento al congresso nazionale dei Notai svoltosi nella nostra città: le continue e martellanti campagne denigratorie nei confronti delle Libere Professioni non hanno altro scopo se non quello di invadere il nostro

campo in spregio dell'interesse dei cittadini e con l'unico obiettivo di lucrare a proprio beneficio.

Diamo nome e cognome a questi avvoltoi: organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori.

I primi, dopo essere stati ampiamente finanziati dallo Stato subiscono la concorrenza internazionale, incapaci di reggere l'urto con l'invocato libero mercato e si orientano sul prodotto intellettuale nato al servizio dei cittadini, con vincoli etici che non comprendo come si possano riscontrare nelle grandi imprese italiane.

I secondi hanno ormai perso progressivamente la loro funzione prioritaria di difesa delle Maestranze per restare ancorati, loro sì, ai privilegi di riservatezza dei propri bilanci, di nessuna tutela dei propri dipendenti e di agevolazioni fiscali nell'ambito cooperativo; un quadro d'insieme che ha permesso, negli anni, di imporsi all'interno di istituti di credito, compagnie di assicurazioni, grande distribuzione.

Eppure per la 'vulgata popolare', i privilegiati, anzi "la Casta", siamo noi!

Noi che apparteniamo all'unica categoria che non gode di finanziamenti da parte dello Stato, che non usufruisce di agevolazioni fiscali e che, oltre alle imposizioni della legge, si è gravata di regole etiche autonome a tutela della fede pubblica.

Troppo spesso ci si dimentica dei reali motivi per cui il legislatore ha istituito gli Ordini professionali, che sono enti pubblici, facendo confusione con le organizzazioni sindacali che invece nascono proprio a difesa di categorie di datori di lavoro o lavoratori.

Forse scontiamo il peccato originale di esserci sempre mossi all'interno delle istituzioni e mai fra la gente o nelle piazze.

È del tutto inverosimile come a fronte delle attestazioni che ci vengono riconosciute per la nostra attività non corrisponda altrettanta stima fra i cittadini.

Eppure, se ben guardiamo, non possiamo non notare che mai siamo stati invitati ad alcuna di quelle trasmissioni nelle quali fanno bella mostra politici, sindacalisti, imprenditori, giornalisti, professori e quant'altro che disquisiscono su tutto lo scibile umano ma in particolare di lavoro, pensioni, ammortizzatori sociali e precariato.

È possibile che ai vari Vespa, Floris, Santoro, Paragone, non sia mai venuto in mente di interpellare coloro che più di ogni altro si confrontano con la materia?

Parlare di etica in questi ultimi anni sembrava un nonsense in quanto la società pareva indirizzata verso un unico traguardo: il successo ad ogni costo.

Abbiamo trasformato il mondo in un campo di battaglia senza esclusione di colpi. Non si è voluto capire che le aperture concorrenziali devono rapportarsi con un sistema di regole che ne evitino gli abusi.

Le crisi economiche e finanziarie in cui viviamo sono proprio figlie dell'assenza di regole. I capitali si muovono inseguendo il profitto, incuranti di mettere in ginocchio interi paesi; le aziende delocalizzano, abbandonando territori nelle quali sono soggette a obblighi verso i dipendenti ed a controlli sui propri prodotti, per produrre in realtà dove quelle stesse regole e quei controlli sono molto affievoliti o non esistono affatto.

Permettimi ancora, cara Presi-

dente, un breve accenno all'autorità antitrust che, nei nostri confronti, è sicuramente schierata pro trust; non vedo, infatti, come si possa pensare ad un incentivo alla concorrenza facendo entrare nelle professioni delle società di capitali in grado di accentrare in pochi soggetti la maggior parte delle attività soffocando, sino all'estinzione, tutti quelli che possono essere d'ostacolo alla loro espansione. Ed ancora come la mancanza di pubblicità impedisca il pluralismo nell'offerta e non aiuti i giovani: pensa, forse, l'esimio anti trust che chiunque sia in grado di sostenere le spese di immagine o non crede piuttosto che l'eventualità aiuti maggiormente chi ha capitali e grosse organizzazioni alle spalle? Vogliamo poi parlare degli enti di patronato che monopolizzano le pratiche di pensione lautamente pagate con soldi pubblici?

Considerando le battaglie intraprese nel corso dei Tuoi mandati, rammentare certi scenari mi pare quasi offensivo. A Torino, teatro di una crisi drammatica più che altrove per la centralità della componente industriale della provincia, il Consiglio in carica proseguirà, ad ogni livello, l'attività di informazione, divulgazione e proposizione delle tematiche della professione senza concedere sconti a nessuno. E, prima o poi, confidiamo che il neo eletto Consiglio Nazionale supporti le province dell'impero più per la validità delle azioni che per non urtare equilibri geopolitici.

**Cristoforo Re**  
Presidente CPO

# INCONTRO

LUNEDÌ

21 novembre 2011

ore 11,30

*Proseguono i rapporti collaborativi con la Direzione Provinciale Inps di Torino: la Commissione preposta del C.P.O. incontra nuovamente il Direttore dell'Area Metropolitana, Dott. Vincenzo Ciriaco e parte del suo staff, proponendo una serie di criticità evidenziate nonché specifici suggerimenti pervenuti dagli iscritti sulle tematiche di maggior impatto al fine di confrontarsi sulle linee d'indirizzo dell'Istituto.*

## PRESENTI

### COMMISSIONE ORDINE

*Il Presidente Ordine Consulenti del lavoro di Torino, Cristoforo Re*  
*la Coordinatrice di Commissione Graziella Pagella, Silvia Accattino, Danilo Lisdero, Massimo Laiolo, Anna Oddenino, Mauro Rivolta*

### INPS

*Il Direttore Area Metropolitana Vincenzo Ciriaco*  
*I Dirigenti Michele Cottura, Marco D'Alessandris, Emilia Grisi, Maura Bertone*  
*Maria Gabriella Ricossa (Responsabile Unità di coordinamento operativo Area Flussi)*  
*Dina Cacchio (Responsabile Linea Soggetto Contribuente dell'agenzia interna)*  
*Cataldo Abbattista (Responsabile UO Accertamento)*  
*Maria Oliva Berardi (Responsabile UO Verifica Amministrativa)*  
*Anna Mazza (Funzionario UO Anagrafica e Flussi)*  
*Giovanni Tamborrino (Responsabile U.O. Gestione Credito).*

**1** La coordinatrice di commissione Graziella Pagella pur riconoscendo un miglioramento del funzionamento dei servizi on line dell'Inps e dei rapporti con i professionisti, segnala che all'Ordine continuano a pervenire segnalazioni da parte di colleghi di problematiche che saranno illustrate nel corso della riunione e che si spera di risolvere. Per i colleghi rimane ancora un grosso problema il fatto di non poter più avere contatti diretti, soprattutto telefonici, con i vari funzionari e/o impiegati Inps.

Un'altra criticità evidenziata dalla coordinatrice è il malfunzionamento di alcune sedi Inps come per esempio Torino Nord; la nascita di agenzie sul territorio ha determinato lo spostamento di professionalità che sono anche diminuite in seguito alle uscite per pensionamento non rimpiazzate.

Il Dott. Ciriaco ringrazia l'Ordine dei Consulenti per

la collaborazione prestata nel far pervenire a tutti gli iscritti i documenti predisposti dall'Inps sulle novità e gli aggiornamenti.

Ritiene inoltre importante organizzare questi incontri a livello Provinciale per affrontare tutte le problematiche al fine di consentire alla Direzione metropolitana di intervenire sulle Sedi e Agenzie del territorio in un'ottica di uniformità di comportamenti e di rapporti fra i funzionari dell'Istituto e i Consulenti del Lavoro stessi.

**2** Il Collega Lisdero relaziona dell'incontro avvenuto nei giorni precedenti con la dott.ssa Cotardo e ribadisce come con la sede di Pinerolo sia sempre esistito, considerate le ridotte dimensioni territoriali e il numero di utenze gestite, un rapporto molto collaborativo che si sostanzia anche attraverso riunioni periodiche fra funzionari e consulenti. Ultimamente la sede di Pinerolo non funziona più come prima per i problemi già evidenziati da Pagella. Il dott. Ciriaco a tal proposito proprio in un'ottica di uniformità delle sedi INPS del Piemonte, invita i Consulenti a rapportarsi esclusivamente con la Direzione metropolitana; già questo verbale, che conterrà anche delle metodologie di lavoro, sarà diffuso fra tutti i funzionari dell'istituto per disciplinare ancora meglio i rapporti fra Consulenti ed Istituto.

**3** In riferimento al "cassetto bidirezionale", si segnala all'istituto che molto spesso le risposte fornite dall'istituto siano poco esaustive e collaborative con conseguenti dubbi interpretativi sull'esito dell'istruttoria. A proposito dell'utilizzo del cassetto bidirezionale il Dott. Ciriaco confessa una rigidità della procedura che non consente di inoltrare i quesiti fra i funzionari (problema già segnalato alla direzione centrale Sistemi informatici) e comunica che ci saranno implementazioni della procedura sull'uso in uscita della procedura (comunicazioni da Inps a CdL): il funzionario INPS che avrà spedito la richiesta riceverà la risposta direttamente.

te sulla sua email in maniera che ci sia un rapporto più diretto con l'azienda o lo studio. Viene richiesto da parte dell'istituto una maggiore attenzione nell'uso corretto dell'"Oggetto". A questo proposito l'Istituto si impegna a fornire un elenco di oggetti standard da utilizzare.

Viene concordato che:

- l'INPS non tratterà i quesiti con "oggetto" diverso dal contenuto di merito del quesito stesso; ciò per esigenze organizzative interne: questi quesiti avranno una risposta in cui sarà indicato qual è l'"oggetto" corretto da utilizzare;
- per contro l'Istituto si impegna a dare sempre una risposta di merito ai quesiti, negli altri casi, evitando risposte interlocutorie (ad es. "domanda presa in carico").

**\_4** Relativamente al DURC, pur riconoscendo al Direttore Ciriaco i progressi fatti dall'Istituto in questi mesi nella riduzione dei tempi nell'evasione delle richieste, si evidenzia che esiste ancora la circostanza per cui alcune sedi emettono DURC irregolare senza segnalare ai Consulenti/Aziende l'ipotesi di irregolarità al fine di consentire di verificare/regolarizzare nei 15 giorni l'indempienza. Viene inoltre segnalata l'esigenza, in presenza di irregolarità contributiva, di precisare a quale gestione previdenziale si riferisce (aziende – autonomi – gestione separata) e di essere più chiari e circostanziati nella richiesta: questo migliorerebbe sensibilmente i tempi di controllo e la verifica delle irregolarità. Il direttore Ciriaco dichiara che alle strutture è stata data indicazione di sospendere il DURC ogni qual volta ne ricorrano i presupposti. Assume l'impegno di ribadire questa prassi a tutte le strutture alle quali chiederà anche di essere più precise nell'indicazione dei problemi che impediscono il rilascio del DURC positivo.

**\_5** Viene richiesto all'Istituto notizia circa la possibilità di accesso alla banca dati artigiani commercianti e lavoratori parasubordinati con l'implementazione del cassetto bidirezionale. Tale implementazione è oltremodo sollecitata per consentire una verifica preventiva sulla regolarità del datore di lavoro anche ai fini della richiesta del DURC. Il Direttore Ciriaco anticipa che la banca dati sarà ultimata e resa disponibile nel 2012, ma non è in grado di fornire date precise sul rilascio della funzionalità.

**\_6** In merito alle istanze di dilazione, che da diverso tempo possono essere inviate on line, l'istituto chiede di avere comunque il modulo cartaceo firmato dal cliente in

quanto trattasi di un atto di assunzione di impegno. È comunque possibile inviare il documento tramite cassetto bidirezionale unitamente alla carta d'identità del soggetto che firma. Tramite il cassetto bidirezionale è possibile anche allegare fino a 3 files. È quindi auspicabile che venga utilizzato questo canale in attesa che venga telematizzata in via esclusiva anche la presentazione di questo prodotto.

**\_7** Viene evidenziato che fra i moduli presenti sul sito Inps mancano quelli per la richiesta di prosecuzione dei versamenti volontari da parte di lavoratori part-time. Verrà segnalato a livello centrale.

**\_8** La circolare n. 140 del 28/10/2011 anche alla luce del documento tecnico predisposto dalla Presidente Nazionale dei Cdl Marina Calderone pone non poche criticità in capo ai Consulenti nella predisposizione della pratica, soprattutto per le numerose informazioni richieste nel modulo: informazioni, come ad esempio la denominazione dell'azienda che licenzia, che spesso non sono in possesso del soggetto che effettua la comunicazione e che sono difficilmente reperibili senza la collaborazione del lavoratore assumendo. Fermo restando l'obbligo previsto dalla circolare n. 140, la dott.ssa Ricossa comunica che in caso di difficoltà a reperire i dati per la compilazione della modulistica on line i Consulenti possono rivolgersi all'Istituto attraverso il Cassetto Bidirezionale. Inoltre informa che in merito all'inserimento dei dati si attendono ancora chiarimenti a livello centrale e che è prevista un'attività di verifica dell'istituto sulla congruità dei codici di autorizzazione inseriti e sulle riduzioni contributive applicate.

**\_9** Viene richiesto se sono previste implementazioni alla procedura "certificati medici" e più specificatamente se sarà possibile scaricare un file mensile in formato xml contenente tutti i certificati medici dei dipendenti delle aziende clienti per poterlo importare automaticamente nella procedura dell'elaborazione delle paghe. Il Direttore Ciriaco comunica che sono previste implementazioni della procedura e che le nostre richieste saranno segnalate alla Direzione Centrale.

**\_10** Viene segnalato che non è più possibile scaricare la ricevuta in formato "pdf" delle iscrizioni alla gestione separata. La dott.ssa Mazza comunica come tale problematica sia conseguente all'innovazione della procedura in quanto l'inserimento dei dati convoglia in un archivio che non consente di effettuarne la stampa. Verrà nuovamente segnalata l'anomalia a livello centrale.

- \_11** Vengono evidenziate le difficoltà a gestire le pratiche per le aziende fallite o in concordato e nello specifico la gestione del Fondo Garanzia e del Fondo Tesoreria. Anche in questo caso viene richiesta uniformità di comportamento da parte delle sedi/agenzie INPS nel riconoscimento delle domande presentate con autocertificazione da parte dei lavoratori di queste aziende; il curatore non è autorizzato dalla vigente normativa a firmare la modulistica cartacea che viene firmata in autocertificazione dal lavoratore stesso. Molte sedi respingono le domande creando difficoltà nella gestione da parte del CdL della procedura che si ritrova a gestire le lamentele di tutti i lavoratori, nonché le telefonate dell'Istituto stesso che chiede, di volta in volta, documenti diversi. Il direttore Ciriaco chiarisce che si interesserà per uniformare i comportamenti: la linea che sarà data (ma in realtà è stata già data) è che occorrerà accettare ed utilizzare immediatamente per la definizione anche l'autocertificazione acquisendo la dichiarazione dell'utente di rifiuto o impossibilità di rilascio della dichiarazione medesima da parte del curatore fallimentare.
- \_12** Relativamente al Fondo Tesoreria viene segnalata la difficoltà da parte del lavoratore di percepire le somme accantonate che vengono inoltre tassate non corretta-

mente non essendo l'Istituto in possesso dell'aliquota da utilizzare per la tassazione. La CdL Oddenino ribadisce nuovamente la necessità di aggiornare la procedura software dell'istituto per consentire la visualizzazione ai Consulenti che subentra nella gestione del personale come Consulente della procedura fallimentare o nel concordato dei dati e degli accantonamenti effettuati precedentemente al Fondo Tesoreria da altro Consulente; il Dott. Ciriaco assicura che verrà inoltrata segnalazione alla Direzione Centrale.

- \_13** Con riferimento alle difficoltà dell'istituto nel gestire le comunicazioni telefoniche il Direttore Ciriaco anticipa che da fine 2011 sarà istituzionalizzato un Contact Center Regionale che sarà deputato all'evasione delle richieste telefoniche.
- \_14** Nelle varie ed eventuali il Direttore Ciriaco ricorda di fare riferimento agli indirizzi mail istituzionali – già comunicati alla segreteria dell'Ordine e diffusi a tutti gli iscritti – per effettuare le comunicazioni con l'Istituto (o trasmettere quesiti) in quanto presidiati e controllati quotidianamente dai funzionari addetti.

*La riunione termina alle ore 13,00*



## Il broker specializzato nella responsabilità civile delle professioni.

**COURTIER** srl  
iscritto RUI B000373113  
Torino 10124 – C.so Regina Margherita 29  
TEL 011.198.25.424  
CELL 335.658.22.25

# LITURGIA TRANSATTIVA: REGIME PREVIDENZIALE E FISCALE

*Per definire le controversie in ambito giuslavoristico, le parti in lite sovente preferiscono ricorrere alle procedure conciliative transattive anziché affrontare un procedimento giudiziario che in Italia è caratterizzato da un iter complesso e cronologicamente lungo, costi alti e non quantificabili a priori in aggiunta ad un esito spesso incerto.*

La tematica del regime previdenziale e fiscale da applicare alle somme corrisposte ai lavoratori a seguito di transazioni sottoscritte con il datore di lavoro è certamente di attualità e di grande interesse.

Per comprendere quanto realmente può costare una certa erogazione concordata in via transattiva è necessario considerare anche gli aspetti contributivi e fiscali.

L'assoggettamento o meno degli importi discussi in sede transattiva ad un particolare regime contributivo e fiscale piuttosto che ad un altro è sovente determinante per la definizione dell'accordo stesso.

**Valutiamo quale punto di partenza per la trattazione organica della questione il Decreto Legislativo n. 314 del 2 settembre 1997**, che ha "Armonizzato, razionalizzato e semplificato le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed ha modificato la normativa in materia di retribuzione imponibile".

In particolare, l'art. 6 del Decreto 314/1997, ha sostituito il testo del previgente art. 12 della Legge n. 153 del 30 aprile 1969 ed ha introdotto la nozione di retribuzione imponibile unica sia ai fini fiscali che previdenziali stabilendo che per determinare la retribuzione imponibile ai fini contributivi si devono applicare le norme che la definiscono fiscalmente.

**Passiamo ora a delineare la nozione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali secondo quanto disposto dall'art. 49 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986** (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) in base al quale :

- \_1** Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente.
- \_2** Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
  - le pensioni e gli assegni equiparati;

- le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile.

**La previsione normativa dell'art. 49 del TUIR deve necessariamente essere integrata con quanto disposto dall'art. 51, 1° comma dello stesso Testo Unico**, che stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori (cioè i beni ed i servizi) in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Ricordiamo che, sotto il profilo temporale, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

La disposizione dell'art. 51 del TUIR esprime il principio generale della omnicomprensività del reddito fiscalmente rilevante e della totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve alcune deroghe espressamente previste dalla normativa.

**Di fondamentale importanza per l'analisi della questione trattata è l'art. 6, 2° comma del TUIR il quale stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ... e quindi come tali sono tassati.**

Ora è necessario considerare anche l'art. 17 del TUIR che tratta i redditi soggetti a tassazione separata e ricomprende in questa categoria:

- \_1** il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate;
- \_2** le indennità e somme percepite, una volta tanto, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro; ad esempio: **le incentivazioni e le somme intese a favorire l'esodo del personale ed erogate a titolo aggiuntivo rispetto al tratta-**

mento previsto dall'art. 2120 del Codice Civile (secondo un diverso orientamento giurisprudenziale la sua esclusione dalla retribuzione imponibile si applicherebbe soltanto alle erogazioni rivolte ad una pluralità di lavoratori e non nell'ipotesi di singolo recesso);

- \_3 l'indennità sostitutiva di preavviso;
- \_4 le somme attribuite a fronte del patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del Codice Civile;
- \_5 gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- \_6 le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Trattamento Fine Mandato) se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute (anche

se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive) a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- \_7 le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
- \_8 le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- \_9 ... ed infine troviamo le somme e i valori comunque percepiti dal lavoratore (al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive) a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l'orientamento giurisprudenziale è opportuno sottolineare che il principio oggi generalmente accolto è quello secondo cui le somme percepite a seguito di transazioni,

# oper@teleconsul

TeleConsul Editore

via Vinicio Cortese, 147/F - 00128 Roma  
tel. 06 6641 0034 - fax 06 5088245  
P.IVA 04747641001

## BANCHE DATI

- Lavoro
- Fiscale
- Edilizia
- Cooperative

## SOFTWARE

- Vertenze
- FormulaME
- Budget - Costo del lavoro
- Domestiko
- GILAS
- TcAlert

## EDITORIA

- Pianeta Lavoro e Tributi
- Libri

## FORMAZIONE

- TcMedia
- Formazione PL&T

Tutto in un unico supporto utilizzabile in rete ed aggiornato quotidianamente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

[www.teleconsul.it](http://www.teleconsul.it)

editoria & software per professionisti & aziende



Tipologia della trattazione	Trattamento fiscale	Trattamento contributivo
Transazione c.d. risolutiva al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori e quelle la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Art 12, c. 4, lettera b della Legge n. 153/1969 e art.17, c.1, lettera a del TUIR ).	tassazione separata aliquota del TFR	non configura imponibile
Transazione semplice percepita in sostituzione di emolumenti ordinari di lavoro dipendente o redditi assimilati riferita a redditi dell'anno in corso.	tassazione ordinaria	configura imponibile
Transazione semplice percepita in sostituzione di emolumenti arretrati alle condizioni di cui all'art. 17, c.1, lettera b - TUIR	tassazione separata	configura imponibile
Transazione novativa al solo scopo di prevenire la lite, del tutto slegata dal rapporto di lavoro. L'accertamento per la determinazione del carattere novativo della transazione è riservato al Giudice di merito.	tassazione separata	non configura imponibile
Transazione percepita per il risarcimento di un danno non patrimoniale documentato e congruo. (danno biologico, morale, all'immagine).	non configura imponibile	non configura imponibile

**anche novative, intervenute in costanza del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso sono da ritenere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, 1° c., TUIR .**

(Cassazione 8 aprile 2004. n. 6910)

Ai fini dell'imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore a titolo risarcitorio, è necessario accertare la natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare: soltanto quando la dazione della somma trova la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito è possibile sottoporre a tassazione della relativa indennità.

(Cassazione 28 luglio 2009, n. 17495).

Inoltre, in assenza di elementi che ne consentano una diversa qualificazione, **la somma percepita da un lavoratore dipendente a seguito di transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro deve ritenersi diretta a risarcire un lucro cessante**, ovvero la perdita del reddito che il lavoratore riteneva in relazione al rapporto di lavoro cessato; **con la conseguenza che tale somma risulta imponibile ai fini fiscali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 2° comma e 49, 1° comma del TUIR.**

(Cassazione 27 luglio 2003. n. 11501).

**Anche il Ministero delle Finanze è intervenuto nella questione in oggetto affermando – con Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 – che devono essere considerati imponibili fiscali "le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni anche novative, avvenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso".**

La Circolare precisa che le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorché non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall'art. 17, c. 1, lett. b), saranno soggetti a tassazione ordinaria.

Sull'argomento si è pronunciata inoltre l'**Agenzia delle Entrate – con Risoluzione 28 maggio 2009, n. 135/E** – precisando che **presupposto imprescindibile** per l'applicazione del regime di tassazione separata (aliquota del TFR) è il **nesso tra la cessazione del rapporto di lavoro e le somme percepite dal lavoratore a titolo di transazione.**

Occorre quindi verificare sempre se le somme percepite a seguito di transazione siano riconducibili ad un rapporto di lavoro, anche se in forma di risarcimento per la perdita di un reddito già maturato o di futura maturazione.

Ne consegue che è possibile escludere dall'ambito dell'imponibilità fiscale solo le somme percepite per il **risarcimento di un danno non patrimoniale** (quali: danno biologico, danno morale, o danno all'immagine), a condizione che tale tipologia di danno sia concretamente ravvisabile nella fattispecie analizzata. **(Cassazione n. 10972 del 13 maggio 2009).**

**In ambito previdenziale**, come abbiamo visto, la base imponibile per la determinazione dei contributi è formata da tutto ciò che costituisce reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali.

Per escludere un'erogazione dall'ampia definizione di imponibile contributivo occorre, quindi, che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corrispondenza. **(Circolare INPS 24 dicembre 1997, n. 263).**

Per quanto riguarda la transazione novativa, segnalo che recentemente, si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 20146 del 23 settembre 2010.

Con tale sentenza la Corte ha affermato che la somma versata ad un lavoratore a titolo di transazione novativa non è assoggettabile a contribuzione previdenziale purché essa sia del tutto disancorata dal preesistente, estinto rapporto di lavoro, ormai scomparso dalla scena giuridica.

**Salvatore Verga**

# “FATTI (NON) FOSTE A VIVER COME BRUTI...”

*In diretta dal girone infernale della libera professione: emerge la figura centrale del dominus che, riflettendo sull'ingegno e del suo utilizzo, esorta il praticante affinché sia un attento catalizzatore della virtù e della conoscenza, indispensabili al superamento delle Colonne d'Ercole dell'esame di stato.*

Forse non tutti ricorderanno le innumerevoli domande che ognuno di noi si è posto durante i faticosi anni di praticantato che, spesso, non si concludevano nei due previsti dalla normativa ma si dilatavano in almeno tre in attesa del temuto esame di stato.

Proprio per questi motivi alla riapertura della nuova stagione del corso formativo 2011-2012, organizzato dal nostro Consiglio Provinciale, ci sembra opportuno riaccendere i riflettori sul tanto vituperato periodo oggetto di novità.

Il D.M. recante le nuove modalità di svolgimento del periodo di praticantato necessario per accedere all'esame di abilitazione per lo svolgimento della professione di Consulente del Lavoro risale allo scorso mese di giugno e le previsioni ivi contenute sono ora integrate nel Regolamento di attuazione licenziato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro al fine di integrare la parte normativa con un supporto documentale finalizzato ad agevolare le attività dei Consigli Provinciali. Pertanto, sono stati predisposti degli schemi utilizzabili per le comunicazioni tra i vari attori del procedimento (dominus, praticante e Consiglio Provinciale) con indicati nelle tabelle finali anche gli articoli di riferimento del D.M. e del Regolamento. Allo stesso scopo sono stati inseriti, con l'eccezione dei "test a risposta multipla" sui quali si interverrà successivamente, dei facsimile del "fascicolo formativo" e del "patto formativo" che rappresenta una delle innovazioni della norma. Ai sensi dell'art. 12, il Decreto Ministeriale è entrato in vigore il 1° novembre 2011. Rimane salvo il diritto, per coloro che siano iscritti nel registro dei praticanti precedentemente a tale data, di portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al precedente Decreto ministeriale 2 dicembre 1997. L'esercizio di tale diritto dovrà essere comunicato in forma scritta al competente Consiglio Provinciale.

Per quanto non previsto nel regolamento attuativo si rinvia al

Decreto 20 giugno 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Riteniamo, innanzi tutto, inquadrare la figura del praticante cdl come la sagoma che vaga all'interno dei nostri studi con aria smarrita e sospettosa ma, al tempo stesso, colmo di entusiasmo e speranze riposte in un futuro roseo e pieno di soddisfazioni, ignaro della complicata realtà che lo attende oltre il varco "esame".

Questi futuri colleghi si affacciano alla professione troppo sovente venendo assimilati a manovalanza a "costo zero", non considerando che è un dovere del dominus offrire tutte le proprie conoscenze in cambio di serietà ed impegno incondizionato.

Si, perché noi, consulenti del lavoro, abbiamo una responsabilità professionale e deontologica che risiede nel fornire tutti gli strumenti possibili a chi affronterà la professione, dimenticando ogni diffidenza ed ogni timore di futura e bieca concorrenza sleale.

Il percorso non è né agevole né banale, si esce dalle aule universitarie con una formazione teorica del tutto digiuni dell'universo 'lavoro', non avendone mai fatto parte e si approda in un'isola piena di insidie e scadenze inappellabili, dove la responsabilità fa da padrona e il dubbio da re. Si comincia a vivere l'ansia da consegna nei termini, della prima pratica e del primo caso affrontato, del dover chiedere aiuti e consigli, del subire le correzioni e le pressioni che ne possono derivare, della soggezione nei confronti del personale dello studio, del non riuscire a trarre gratificazione dai piccoli successi quotidiani se non confortati dalla consapevolezza che tutto questo un radioso giorno di maggio potrà essere messo nel bagaglio dell'esperienza e dei ricordi sbiaditi, esattamente come quei foschi colori delle domeniche d'inverno trascorse chiusi in casa a studiare quello che una settimana di lavoro aveva rimandato.

Queste sensazioni non nascono dando libero sfogo ad istinti aggressivi e vendicativi ma riflettono soltanto da chi ha ancora ben presente il ricordo e gli strascichi di una esperienza vissuta sulla propria pelle.

Anche chi offre la possibilità di percorrere la strada della pratica si porta sulle spalle responsabilità ragguardevoli poiché deve trasmettere fiducia ed insegnare non solo la gestione delle problematiche giuslavoristiche, ma soprattutto insegnare a diventare dei professionisti coscienti in grado

di sopportare le sollecitazioni e le difficoltà quotidiane. Infatti, all'applicazione delle nozioni normative, si affiancano la conduzione dello studio e delle risorse interne, la pianificazione del loro impiego, l'attitudine al lavoro in gruppo sempre nel solco del rispetto delle norme deontologiche. Il D.M. del 20 giugno 2011, pubblicato sulla G.U. 179 del 3 agosto 2011, già dall'articolo 1 prende coscienza della figura "praticante", non più come individuo iscritto in un registro tenuto presso l'Ordine ma, come colui che vuole accedere alla libera professione.

L'istituto del praticantato viene promosso dall'Ordine sia favorendo la disponibilità dei propri iscritti ad accogliere e formare negli studi coloro che intendono svolgere il periodo di pratica professionale, sia rappresentando presso gli atenei il praticantato quale strumento essenziale.

La nuova regolamentazione introduce quale requisito fondamentale per il Dominus, sia esso Consulente del Lavoro o professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979, l'essere in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria.

Le modalità di delibera dell'iscrizione nel registro dei praticanti non sono cambiate, ma nuovamente viene messo l'accento sulla rilevanza della formazione e delle valutazioni che il praticante consegue nelle prove di verifica previste. In particolare all'art. 2 viene sviluppata l'importanza della formazione mettendo in evidenza la necessità di frequentare lo studio con diligenza e assiduità al fine di acquisire i fondamenti etici, deontologici e metodologici della professione. Tale frequenza può essere sostituita, per un periodo massimo di 6 mesi, dalla partecipazione a specifici corsi universitari contemplati dalla convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale e il MIUR, ancora in fase di definizione.

Non appena verrà stipulata tale convenzione, ci sarà inoltre la possibilità di richiedere la riduzione di 12 mesi del periodo di praticantato per aver svolto un tirocinio non inferiore a sei mesi esclusivamente presso lo studio di un Consulente del Lavoro durante il percorso di studi di Laurea Magistrale/Specialistica.

Il praticante ha diritto ad una formazione culturale e professionale che rispetti e valorizzi la sua identità, in quanto è finalizzata a formare un Libero Professionista; va comunque sottolineato che la formazione completa del Praticante si ottiene sia operando secondo le direttive del Dominus, in tutte le aree di attività della professione, sia partecipando alle iniziative di formazione organizzate dal CPO presso cui è iscritto, per cui verrà apposta idonea convalida sul Fascicolo Formativo.

Si trovano poi due definizioni chiave nel regolamento che si riferiscono a "Patto Formativo" ed "equo compenso".

In particolare viene previsto che il periodo di praticantato per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro sia



compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, anche a finalità formativa (anche di apprendistato, così come previsto dall'art.5 del Dlgs 167/2011), o con altre tipologie previste dall'ordinamento, sia con lo stesso professionista sia con altri soggetti.

Il professionista può, in ogni caso, corrispondere al praticante eventuali rimborsi spese ovvero riconoscere emolumenti a titolo di borsa di studio. Il compenso riveste valenza indennitaria ed è corrisposto esclusivamente per fini di studio nonché addestramento professionale e costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art.50, c.1 lett.c) D.P.R. 917/86).

Il 'vecchio' libretto della pratica prende il nome di "Fascicolo Formativo" e dovrà essere presentato al Consiglio provinciale dell'ordine ogni qualvolta quest'ultimo lo richiederà in visione e comunque in occasione delle prove di valutazione previste dall'art. 4 del DM 20/06/11.

Viene estesa la possibilità di sospensione della pratica in caso di adozione ed affidamento, e sostituita la sospensione per servizio militare con servizio civile e volontariato, per un periodo massimo di 12 mesi, dando comunicazione al CPO della dichiarazione di sussistenza della causa sospensiva unitamente all'attestazione del dominus ospitante entro 30 giorni dall'interruzione della pratica. Al termine degli eventi la ripresa dell'attività in studio dovrà anch'essa essere comunicata al CPO dal Praticante, e controfirmata dal Professionista, entro 30 giorni a mezzo pec o raccomandata a/r.

Lo svolgimento della pratica può essere altresì sospeso in caso di sanzioni disciplinari inflitte al professionista che comportino la sospensione dalla professione, per lo stesso periodo di quest'ultima – rimane salvo il diritto del praticante a trasferirsi presso altro studio.

Qualora il Professionista intendesse risolvere il rapporto di praticantato prima della naturale scadenza dovrà darne comunicazione scritta al praticante con almeno 30 giorni di anticipo naturalmente con eccezione di eventuali casi di compromissione del rapporto fiduciario.

Con l'introduzione della figura del Tutor, quale garante super partes del percorso di pratica, i Consigli Provinciali vengono investiti della responsabilità di verifica dell'effettivo svolgimento del periodo di praticantato, e, qualora rilevassero dichiarazioni non trasparenti, dovranno adottare i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti del professionista iscritto all'Albo, arrivando anche alla cancellazione del praticante dal Registro.

Oltre al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ed alla verifica di eventuali situazioni di incompatibilità

previste dall'art. 4 della L. 12/79 che impedirebbero l'ammissione alla pratica professionale ai sensi dell'art. 5 del nuovo DM, per accedere all'iscrizione nel registro dei praticanti, si dovrà compilare l'apposita modulistica reperibile sul sito [www.cdltorino.it](http://www.cdltorino.it), e presentarla al CPO per la delibera.

Come già accennato la decorrenza delle disposizioni si attua dal mese di novembre: quasi a rispondere ad una evocazione, l'arrivo dell'autunno ha tardato inverosimilmente coincidendo con l'inizio della stagione del nuovo praticantato. Un praticantato più consono alle realtà del mercato del lavoro ed in linea con il trend della normativa giuslavoristica di questi tempi, incentrati sulla necessità di aggiornamento e qualificazione. Insomma seguir 'virtute e canoscenza' proprio come insegnava il Sommo Poeta che, ne siamo certi, sarebbe un ottimo dominus: naturalmente a patto di scovare una praticante che di nome facesse Beatrice!

**Alessandra Gianella e Erica Maurino**

### CALENDARIO DEL CORSO DI RIAGGIORNAMENTO E PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO

PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO\*

Frequenza settimanale: i giorni di frequenza saranno LUNEDÌ e GIOVEDÌ

ANNO 2011/2012	Data	Titolo	Docente	N°	Argomenti
	Lunedì 14/11/11	Pres. CPO	C. Re – G. Bonfante – M. Aimo E. Desana – TUTOR	1.	PRESENTAZIONE DEL CORSO "La Libera professione ed il Consulente del lavoro – Deontologia – Etica professionale"
	Giovedì 17/11/11	Prof.ssa	M. Aimo	2.	"Fonti del Diritto del lavoro"
	Lunedì 21/11/11	Avv.	L. Negrini	3.	"Il Contratto di lavoro e C.C.N.L."
	Giovedì 24/11/11	Avv.	L. Negrini	4.	"Lavoro autonomo e subordinato"
	Lunedì 28/11/11	Avv.	L. Negrini	5.	"Il potere direttivo e di controllo" "Il potere e le sanzioni disciplinari"
	Giovedì 01/12/11	Avv.	L. Negrini	6.	"Costituzione del rapporto di lavoro, categorie e qualifiche"
	Lunedì 05/12/11	Avv.	L. Negrini	7.	"Sospensione del rapporto di lavoro"
	Lunedì 12/12/11	Avv.	L. Negrini	8.	"Estinzione del rapporto di lavoro"
	Giovedì 15/12/11	Avv.	L. Negrini	9.	"Costituzione del rapporto di lavoro, categorie e qualifiche" "La tutela dei diritti"
	Lunedì 19/12/11	CdL	L. Fassino	10.	"L'orario di lavoro, i riposi e le ferie" "La retribuzione " "Il TFR"
	Martedì 20/12/11	Avv.	G. Moro	11.	"Lo sciopero"
	Lunedì 09/01/12	Sig.	G. Travers	12.	"Sicurezza sul lavoro"
	Giovedì 12/01/12	Dott.	M. Orbecchi	13.	"Le imposte dirette" "Cartelle esattoriali" "Ufficio imposte"
	Lunedì 16/01/12	Dott.	M. Orbecchi	14.	"Il Reddito d'impresa"
Giovedì 19/01/12	Dott.	M. Orbecchi	15.	"Accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso tributario"	

Data	Titolo	Docente	N°	Argomenti
Lunedì	23/01/12	CdL	G. Marcantonio	16. "Cassa Edile"
Martedì	24/01/12	Prof.ssa	M. Aimo	17. "Rapporti fra Ordinamento nazionale e Ordinamento comunitario"
Giovedì	26/01/12	Dott.	M. Orbecchi	18. "Le imposte Indirette" (1°)
Lunedì	30/01/12	CdL	L. Fassino	19. "Il reddito di lavoro dipendenti"
Giovedì	02/02/12	Dott.	M. Orbecchi	20. "Le imposte Indirette" (2°) "Le successioni" "Le successioni – aspetti pratici"
Lunedì	06/02/12	Dott.	M. Orbecchi	21. "Il reddito di lavoro autonomo"
Giovedì	09/02/12	D.ssa	G. Filoni	22. "Lavoratori autonomi" "Ricorso artigiani"
Lunedì	13/02/12	Avv. Prof.ssa	A. Parrotta E. Desana	23. "Diritto penale del lavoro ed illecito amministrativo"
Giovedì	16/02/12	CdL	L. Fassino	24. "La certificazione contratti di lavoro, conciliazione e arbitrato"
Lunedì	20/02/12	Prof.ssa	E. Desana	25. "Società di capitali: S.p.a. – S.A.p.A – S.r.l."
Giovedì	23/02/12	Avv.	A. Parrotta	26. "Il Rapporto giuridico tributario"
Lunedì	27/02/12	Avv.	A. Parrotta	27. "Lineamenti generali e principi fondamentali del sistema tributario"
Giovedì	01/03/12	Prof.	G. Bonfante	28. "Profili di Diritto Fallimentare – 1° parte"
Lunedì	05/03/12	D.ssa	E. Ubaldi	29. "INAIL – Contribuzione e sistema sanzionatorio – ricorsi"
Giovedì	08/03/12	CdL	A. Rota Porta	30. da concordare
Lunedì	12/03/12	D.ssa	E. Martina	31. "Prestazioni di malattia, maternità, TBC" "Prestazioni di disoccupazione, congedo matrimoniale, richiamo alle armi, donatori di sangue, ex SCAU"
Giovedì	15/03/12	Dott.	B. Gallo	32. "I Ricorsi amministrativi"
Lunedì	19/03/12	CdL	L. Zanella	33. "Rilevazione costo del personale e previdenziale"
Giovedì	22/03/12	Dott.	M. Orbecchi	34. "Rilevazioni contabili: contabilità generale"
Lunedì	26/03/12	D.ssa	G. Filoni	35. "INPS"
Giovedì	29/03/12	Dott. Prof.ssa	M. Orbecchi E. Desana	36. "Bilancio d'esercizio"
Lunedì	02/04/12	D.ssa	E. Martina	37. "La Contribuzione previdenziale e la retribuzione imponibile" "Agevolazioni contributive e sgravi" "Il rapporto di previdenza sociale" "Tutele Particolari" "Permessi Parentali"
Giovedì	05/04/12	Dott.	B. Gallo	38. "Cassa Integrazione Ordinaria e straordinaria, la procedura prevista dall'INPS"
Giovedì	12/04/12	CdL	L. Fassino	39. "Previdenza Complementare – Fondi Pensione altri enti" – "ENPALS" – "Stranieri in Italia" – "Agenti e ENASARCO"
Lunedì	16/04/12	D.ssa	G. Filoni	40. "INPS" (2)
Giovedì	19/04/12		Funzionario LIRA	41. "Buste Paga"
Lunedì	23/04/12	Avv.	A. Parrotta	42. "Nuovi istituti della tecnica ispettiva del lavoro: conciliazione monocratica, diffida accertativa, diffida obbligatoria, la disposizione, la certificazione contratti lavoro"
Giovedì	26/04/12	Prof.	G. Bonfante	43. "Profili di Diritto Fallimentare – 2° parte"
Lunedì	30/04/12	Avv.	D. Bianco	44. "Diritto sindacale e tecniche negoziali; procedure sindacali per l'attivazione degli ammortizzatori, contratti solidarietà e mobilità"
Giovedì	03/05/12	Pres. CPO – Consigliere – Segretario tutors	C. Re W. Peirone	45. Simulazione esami "La Tariffa professionale"

\*soggetta a modifiche per eventuali esigenze dei Docenti

# GLI 'INTENTI' DI CANNES: LA LEGGE 183/2011

*Dopo l'inaspettata "Manovra di Ferragosto" (legge n. 141 del 16 settembre 2011 di conversione del decreto legge n. 138), emanata per placare le turbolenze dei mercati finanziari e per recuperare la credibilità internazionale che l'Italia pare aver smarrito negli ultimi mesi, anche l'approvazione della legge n. 183 di stabilità per il 2012 è stata accompagnata da un grande interesse da parte degli operatori internazionali.*

L'attenzione era stata suscitata dai colloqui avvenuti durante il meeting internazionale "G20" tenutosi a Cannes nei primi giorni di novembre, durante i quali l'allora Presidente del Consiglio in carica annunciò di voler realizzare in tempi brevissimi importanti riforme strutturali elencate in una celebrata "lettera di intenti".

Successivamente sottoposta al giudizio dei più importanti organismi internazionali; una prima serie di queste riforme è stata inserita nella legge finanziaria per il 2012, oggi denominata "legge di stabilità", per mezzo di un "maxi-emendamento".

Il successivo 12 novembre, pochissimi giorni dopo il G20, il Parlamento ed il Governo italiano hanno mantenuto la parola approvando la legge Finanziaria per il 2012, pubblicandola in Gazzetta Ufficiale il giorno 14.

Nonostante sia ormai evidente che le correzioni dei conti pubblici a colpi di decreti legge non costituiscono uno strumento efficace per calmierare le bufere finanziarie, esse hanno comunque l'indiscutibile vantaggio di avvicinare realmente l'Italia a quel pareggio di bilancio che pare ormai fondamentale per sopravvivere nell'attuale situazione di globalizzazione finanziaria.

Prima di entrare nel dettaglio delle principali misure adottate, è forse utile ricordare che la legge di stabilità si differenzia dalla legge finanziaria sia per i tempi di presentazione che per i contenuti; insieme alla legge di bilancio, essa costituisce la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento (2012, 2013 e 2014) e rappresenta lo strumento principale di attuazione degli obiettivi programmatici.

Secondo le intenzioni dichiarate, le principali linee di inter-

vento contenute nella legge di stabilità del 2012 sono tre:

- la liberalizzazione del mercato del lavoro;
- la razionalizzazione della pubblica amministrazione;
- un nuovo innalzamento dei requisiti per la pensione.

In realtà, le misure previste per la riforma del mercato del lavoro difficilmente possono essere considerate di importanza strategica (fra queste, ad esempio, gli incentivi al telelavoro o la semplificazione amministrativa del part-time) mentre altre erano ampiamente attese dagli operatori nazionali (fra queste, la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, della detassazione e della decontribuzione dei premi di risultato).

I temi d'essenziale importanza sono rimasti invece nella condizione di "annuncio" e, per il momento, non hanno raggiunto il traguardo della Gazzetta Ufficiale: tra questi, la riforma/abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, argomento "bollente" per definizione.

Probabilmente, il giudizio positivo espresso dagli osservatori internazionali ai fini del recupero della nostra credibilità internazionale non è fondato su competenze tecniche così solide da formulare giudizi approfonditi (a questi fini, si dimostrano ancora una volta indispensabili i Consulenti del Lavoro...).

Senza la presunzione di effettuare in questa sede una analisi esaustiva ed assoluta, le novità di maggiore interesse per la nostra categoria contenute nella legge di stabilità per il 2012 sono le seguenti:

## **Apprendistato, contribuzione azzerata (articolo 22, commi 1 e 2)**

Con riferimento ai contratti di apprendistato che verranno stipulati negli anni dal 2012 al 2016, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti sarà azzerata per i primi 3 anni.

Viene inoltre rifinanziata l'attività di formazione, con principale riguardo all'apprendistato professionalizzante.

### **Contratti di lavoro a tempo parziale** **(articolo 22, comma 4)**

L'incentivazione al ricorso ai contratti a tempo parziale passa attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi del rapporto di lavoro:

- le clausole flessibili o elastiche, contemplate in un patto scritto, sono ora ammesse anche in mancanza di una disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva; inoltre, il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro per richiedere la prestazione di lavoro in base alla clausola flessibile o elastica si riduce a due soli giorni lavorativi;
- in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è abrogata la convalida dell'accordo scritto fra le parti da parte della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

### **Lavoratori dello spettacolo** **(articolo 22, comma 9)**

Semplificazione della gestione del rapporto di lavoro anche per i lavoratori dello spettacolo, in seguito alla soppressione del libretto personale. Inoltre, l'Enpals potrà svolgere attività di intermediazione in materia di lavoro limitatamente ai lavoratori di sua competenza.

### **Ammortizzatori sociali** **(articolo 33, commi da 21 a 26)**

Anche per il 2012 saranno prorogati:

- gli ammortizzatori sociali in deroga previsti dal DI 78/2010 e dalla legge 191/2009;
- gli interventi di tutela del reddito contenuti nel DI 185/2008;
- gli incentivi all'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;

la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con un numero di dipendenti inferiori o uguale a 15.

### **Deduzione Irap per i contratti di produttività** **(articolo 22, commi 7 e 8)**

Le Regioni avranno possibilità di ammettere in deduzione dalla base imponibile Irap le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività. Gli eventuali relativi oneri saranno ad esclusivo carico del bilancio della Regione interessata.

Si tratta, evidentemente, di una facilitazione economica da salutare con favore anche se comporterà inevitabili complicazioni di gestione per i consulenti del lavoro che assistono aziende con sedi produttive in più regioni sul territorio nazionale.

A questo proposito resta senza risposta una storica domanda: al fine di abbattere il cuneo fiscale, perché riconoscere una "complicata" deduzione da far valere nelle dichiarazioni fiscali dell'azienda invece di una "semplice" riduzione di aliquote fiscali e/o contributive?

### **Sgravi fiscali e contributivi** **(articolo 33, commi 12 e 14)**

Anche per il 2012 il regime fiscale agevolato della cosiddetta "detassazione" sarà applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, competitività e redditività aziendale.

L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali resta al 10 per cento, ma l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva ed il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell'agevolazione saranno determinati da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Anche il regime contributivo agevolato (la cosiddetta "decontribuzione") è stata prorogata a tutto il 2012. Le modalità di gestione e di determinazione della misura restano quelle già in vigore e definite dalla legge n. 247/2007.

### **Contratti di prossimità (articolo 22, comma 6)**

Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi, si dispone che ai contratti di prossimità vengono riconosciuti gli stessi incentivi fiscali (detassazione 2012) e contributivi (decontribuzione 2012) già riconosciuti ai contratti di produttività.

### **Aumento dei contributi alla Gestione Separata INPS (articolo 22 comma 1)**

Dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS saranno le seguenti:

- 27% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (al quale deve essere aggiunta la nota percentuale dello 0,72% per le prestazioni assistenziali);
- 18% per i pensionati e gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.



### Contratto di inserimento per le lavoratrici (articolo 22, comma 3)

Verrà emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento il decreto ministeriale per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'ambito di applicazione del contratto di inserimento e per la determinazione delle aree nelle quali trovano applicazione le riduzioni contributive.

### Telelavoro (articolo 22, comma 5)

Il ricorso al telelavoro viene promosso con l'introduzione di specifici incentivi relativi a:

- adempimenti in tema di assunzioni obbligatorie dei disabili;
- lavoratori in mobilità, per lo svolgimento di attività di formazione o lavorative;
- contratti a termine, con riconoscimento di eventuali incentivi economici.

### Riforma degli ordini professionali (articolo 10)

Sotto la spinta delle liberalizzazioni che, pare, sono ormai indispensabili per il futuro della nostra Nazione, l'articolo 10 prevede una delegificazione degli ordini professionali. Le novità previste, che dovranno essere realizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità, riguardano principalmente la possibilità di esercitare la professione in forma societaria (anche di capitali) o di cooperativa, con l'abrogazione dell'attuale disciplina delle associazioni professionali.

Nella denominazione sociale dovrà essere indicato che si tratta di "società tra professionisti" ma l'esercizio dell'attività professionale sarà riservato in via esclusiva ai soci. Saranno peraltro ammessi soci non professionisti (altrimenti non la potremmo considerare una vera novità) ma il loro ruolo sarà confinato allo svolgimento di non meglio precisate prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

È prevista l'eliminazione del riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista; il compenso dovrà essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico.

Le tariffe professionali si potranno applicare in specifici e residuali casi (mancanza di determinazione consensuale del compenso, committente un ente pubblico, etc.)

### Compensi per la trasmissione delle dichiarazioni (articolo 4, commi da 27 a 35)

Vengono rideterminati verso il basso i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dal Caf, sostituti d'imposta e professionisti abilitati. Il compenso per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa sarà di 14 euro mentre si salirà a 26 euro per le dichiarazioni in forma congiunta. Non si procede all'adeguamento del compenso per le attività di assistenza fiscale prestata nel 2011, 2012 e 2013.

Con immensa gioia per i consulenti del lavoro ed i commercialisti, è abrogato il rimborso, finora pari a 1,03 euro, riconosciuto per ogni dichiarazione e per ogni modello F24 presentato con modalità telematica per mezzo di Entratel.

Ciò significa che il servizio, finora sottopagato, reso dai nostri studi alla Pubblica Amministrazione sotto forma di intermediazione, esecuzione di attività pratiche e fornitura di dati informatici di qualità garantita non sarà remunerato in alcun modo dal beneficiario del servizio stesso. Resterà la possibilità di chiedere un compenso al cliente o, in estrema ratio, di scegliere di non svolgere il servizio di trasmissione degli F24.

### Pensioni (articolo 5)

Prosegue la riforma delle pensioni. Vengono introdotti nuovi limiti alla fruizione della pensione di vecchiaia alla quale, a far data dal 2026, si potrà accedere non prima dei 67 anni. Restano in vigore gli adeguamenti dovuti alla speranza di vita, che scatteranno dal 2013, con la conseguenza pratica che il requisito dell'età di 67 anni sarà certamente operativo già prima del 2026.

### Abruzzo (articolo 33 comma 28)

Per i soggetti residenti "dentro il cratere" a decorrere dal mese di gennaio 2012 riprende la riscossione. L'ammontare dovuto (tributi, contributi e importi iscritti a ruolo), al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40% e sarà versato in 120 rate mensili di pari importo senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Gianluca Bongiovanni



# LE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

## IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TRA CANONI DI IMPARZIALITÀ E VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

nota a Interpello del Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali n. 44 del 11 novembre 2011

a cura della dott.ssa Paola Malanetto  
e del dott. Alessandro Napoli

Dott.ssa  
Paola Malanetto  
Magistrato  
amministrativo,  
già Giudice del  
lavoro presso il  
Tribunale di Torino.

Dott.  
Alessandro Napoli  
Magistrato della  
Corte dei Conti,  
già Consulente del  
Lavoro ed Avvocato  
in Torino.

1. Il Quadro normativo; 2. La posizione interpretativa del Ministero del Lavoro; 3. La giurisprudenza della Corte dei Conti; 4. Osservazioni conclusive.

### IL QUADRO NORMATIVO

La disciplina positiva del lavoro accessorio è stata oggetto di numerose modifiche normative che hanno più volte novellato l'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003.

Nel presente intervento si intende sviluppare alcune brevi riflessioni su specifici profili dell'istituto, da ultimo modificati dalla legge n. 191/2009, nell'ipotesi di utilizzo da parte degli enti locali, traendo spunto da un recente interpello del Ministero del Lavoro nonché dagli ampi orientamenti interpretativi della giurisprudenza della Corte dei Conti. Orbene, ai sensi dell'art. 70 comma 1 del d.lgs. n. 276/2003 per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese, limitatamente all'ipotesi di committenza da parte di enti locali, nell'ambito:

- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
- d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche nel caso di committenza pubblica;
- e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un isti-

tuto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;

h *bis*) di qualunque settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati. Il successivo comma 2 precisa che tali attività non devono superare con riferimento al medesimo committente l'importo di 5.000 Euro nel corso di un anno solare.

Infine, il comma 2 *ter* statuisce – in relazione alle Pubbliche Amministrazioni – che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

### LA POSIZIONE INTERPRETATIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Nell'ambito di tale quadro normativo generale, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ha chiesto alcuni chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro in sede di interpello.

Il dubbio esegetico si è incentrato sulla previsione di cui alla lett. h) *bis*, relativamente allo svolgimento da parte dei pensionati di attività di natura occasionale nei confronti degli enti locali; in particolare, l'associazione si interroga sulla possibilità per le Amministrazioni territoriali di utilizzare ex dipendenti pubblici, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di cinque anni, per l'espletamento delle predette attività a carattere accessorio.

Infatti, l'art. 25 comma 1 della legge n. 724/1994 preclude il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'Amministrazione di provenienza o di altre pubbliche amministrazioni ex art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 29/1993 (poi confluito nel d.lgs. n. 165/2001) al dipendente che cessa volontariamente dal servizio, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma che abbia tuttavia il requisito per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione.

Orbene, il Ministero del Lavoro ritiene, invero succintamente, che quest'ultima previsione non trova applicazione "con riferimento al lavoro accessorio che si connota per l'occasionalità della prestazione la quale, in ogni caso, non può superare dei limiti di compenso ben definiti dal Legislatore. Detti limiti, infatti, consentono di scongiurare quei possibili fenomeni elusivi che lo stesso Legislatore ha voluto contrastare introducendo specifici vincoli in ordine alla possibilità da parte delle pubbliche Amministrazioni di avvalersi di soggetti cessati dal servizio anticipatamente".

### LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

Tali conclusioni interpretative devono essere più diffusamente vagliate alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti, atteso che eventuali conferimenti di incarichi *contra legem* da parte degli enti locali possono dar luogo a responsabilità amministrativa per danno erariale<sup>1</sup>.

In primo luogo, per completezza ricostruttiva dell'istituto, si segnala che le spese sostenute dall'ente locale per prestazioni di lavoro accessorio rientrano a pieno titolo nell'alveo delle spese di personale oggetto di limitazione da parte del legislatore giuscontabile nei confronti delle Amministrazioni territoriali. Sul punto, la Magistratura erariale (cfr. Corte dei Conti, sez. Reg. Controllo Lombardia n. 722/2010) ha precisato infatti che i "buoni lavoro" di cui all'art. 70 del già richiamato decreto legislativo n. 276/2003 rientrano nel novero delle spese del personale di cui ai

commi 562 e 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche: fanno eccezione unicamente le spese incomprimibili, quali quelle conseguenti alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette nei limiti percentuali fissati *ex lege*, quelle risolventesi in mere partite di giro o a totale carico di finanziamenti comunitari o privati.

Né acquista rilievo l'eventualità che i buoni lavoro non vengano attivati con la finalità principale dell'attività lavorativa a favore dell'ente locale quanto piuttosto per un fine di solidarietà ai fini di un'assistenza sociale e valorizzazione della persona. Il connotato che contraddistingue i rapporti in esame non assume valenza teleologica, assurgendo a requisiti indispensabili unicamente la loro natura accessoria ed occasionale nonché la circostanza che le prestazioni lavorative siano svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Come accennato, resta esclusa l'ipotesi in cui gli importi erogati a titolo di prestazione occasionale trovino copertura in finanziamenti interamente a carico di soggetti terzi rispetto all'Amministrazione che fruisce dell'attività (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Piemonte, n. 112/2011). Ciò in ossequio al principio di carattere generale, per cui non vanno computate le spese necessitate dall'adempimento di disposizioni normative (ad es. oneri per assunzioni obbligatorie per legge), così come quelle che non incidono sul bilancio degli enti, perché a carico di altri finanziamenti comunitari o privati, dovendosi considerare solo gli oneri che comportano un effettivo aggravio per il bilancio dell'ente (cfr., tra gli altri, Corte dei Conti Sezione di controllo Puglia, del. n. 8/2007, Sezione di controllo Veneto, del. 94/2007, Sezione di controllo Campania, del. n. 259/2010 e da ultimo Sezione di controllo Lombardia n. 7/2011).

Fermo tale quadro interpretativo relativo alla qualificazione giuscontabile del lavoro accessorio, con la conseguente necessità di rispettare i limiti di spesa del personale, la giurisprudenza della Corte dei Conti si è soffermata sulla portata precettiva dell'art. 25 della legge finanziaria 23 dicembre 1994, n.

<sup>1</sup> Per quanto concerne la quantificazione del danno in siffatta ipotesi, in linea di principio la giurisprudenza contabile in sede giurisdizionale ha precisato che "la spesa illegittima sostenuta dal Comune non può ritenersi compensata, neppure parzialmente, dalle intervenute prestazioni dell'ex dipendente per le quali, invero, è da escludersi in radice la rispondenza ad un pubblico vantaggio... ogni prestazione di consulenza effettuata in violazione del divieto posto dal citato art. 25 della l. n. 724/1994 è da considerare di per se stessa non utile per l'ente (o per la collettività amministrata) e come tale non suscettibile di valutazione ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 1 comma 1 bis della legge n. 20/1994 secondo la quale "fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità" (Corte dei Conti, Sez. giurisd. Emilia - Romagna, n. 707/2003; nello stesso senso, Corte dei Conti, sez. giurisd. Emilia Romagna, n. 21/2008).

724, recante il divieto di conferire incarichi ad ex dipendenti cessati volontariamente dal servizio per conseguire il pensionamento di anzianità, oggetto di esame nella risposta ad interpello del *Welfare* n. 44/2011.

In via preliminare, la Magistratura contabile ha ribadito l'attuale vigenza del divieto posto dall'art. 25 legge n. 724/1994, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione privo di qualsivoglia delimitazione temporale<sup>2</sup>.

A questo punto la querelle interpretativa si sposta sul piano della latitudine applicativa del medesimo.

In particolare, è dibattuta la possibilità di estenderne la portata anche a prestazioni diverse rispetto agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, quali ad esempio il contratto di lavoro subordinato. Secondo un primo orientamento (cfr. Sez. controllo Campania, n. 460/2011), maggiormente fedele al tenore letterale della disposizione, rimane impregiudicata la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del TUEL, il cui disposto normativo, in mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nell'art. 19 del D.Lgs n. 165/2001 (come riformulato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 150/2009), risulta tuttora applicabile, salve le modifiche apportate al primo comma dall'art. 1 del D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141 che ha introdotto nuovi limiti al numero di incarichi dirigenziali a contratto conferibili dagli Enti locali collocati nella classe di virtuosità di cui all'art. 20, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111<sup>3</sup>.

In senso contrario, si è osservato (Corte dei Conti, Sez. controllo Puglia, n. 167/2011) che tali incarichi si differenziano indubbiamente dai contratti d'opera professionale, nei quali, al contrario, non è presente alcuna soggezione alle direttive del committente, né vi è obbligazione di risultato, bensì di mezzi, in quanto il professionista svolge il suo operato fornendo al committente un'opera o un servizio verso un corrispettivo.

Cionondimeno, la *ratio* della norma di divieto di cui alla legge n.724/1994 è da ravvisarsi in un duplice obiettivo: da una parte, salvaguardare l'imparzialità e la trasparenza

nel conferimento degli incarichi, atteso che è proprio nel particolare caso di ex dipendenti dell'amministrazione che tali esigenze si pongono in modo più pressante; dall'altra, garantire risparmi di spesa, impedendo il cumulo tra pensione e retribuzione.

Orbene, in relazione al primo dei due obiettivi è la stessa Corte Costituzionale, supremo giudice delle leggi, che ha avuto modo di chiarire come "la disposizione tende ad arginare il fenomeno di dimissioni accompagnate da incarichi ad ex dipendenti, sì da garantire la piena ed effettiva trasparenza e la imparzialità dell'azione amministrativa" (sentenza n.406/1995).

Non acquista, dunque, rilievo dirimente l'ordinamento previdenziale, allorché ha introdotto *ratione temporis* il principio del cumulo tra i redditi da lavoro e pensione, in quanto da un lato, non si è mai apportata alcuna modifica testuale all'art. 25 della l. n°724/1994, mentre dall'altro, ciò non comporta comunque alcuna innovazione nella sua portata precettiva, neanche a livello interpretativo. Infatti, le disposizioni a confronto si muovono su piani diversi, senza alcuna interferenza tra loro, rivolgendosi l'art. 25 della l. n°724/1994 alla P.A., per vietarle – a tutela della "trasparenza" e della "imparzialità" – di conferire incarichi agli ex dipendenti cessati volontariamente dal servizio, laddove la disposizione che ammette il cumulo si rivolge ai soggetti del rapporto previdenziale.

Ad avviso di tale opinione interpretativa, nel contesto dell'art. 25 della legge n. 724/1994, la "trasparenza" e l'"imparzialità" passano da attributi generali dell'azione amministrativa a specifici beni-valori da tutelare, in relazione agli abusi intrinsecamente presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente dall'Amministrazione che attribuisce gli incarichi stessi, ha volontariamente posto fine al suo rapporto di servizio con l'Amministrazione medesima, così manifestando un chiaro disinteresse all'espletamento di ulteriori attività lavorativa con essa (cfr. altresì Corte Conti, Sezione Giurisdizionale Umbria, n.235/2006). In sintesi, risulterebbe contraddittorio, e perciò in contrasto con i canoni di giustificatezza e ragionevolezza

<sup>2</sup> D'altronde, anche sotto il profilo dell'interpretazione logica, appare arduo pensare che l'intenzione del legislatore fosse quella di limitare l'applicabilità della norma a certi settori amministrativi e a certi periodi storici, quando notoriamente il fenomeno delle consulenze affligge tutta la Pubblica Amministrazione per uno spazio temporale per cui è impossibile stabilire i confini (Corte dei Conti, sez. giurisd. Emilia Romagna, n. 21/2008).

<sup>3</sup> In questo senso si orienta anche parte della giurisprudenza contabile in sede giurisdizionale (Corte dei Conti, sez. giurisd. Puglia, n. 328/2005).

che presiedono alla trasparenza ed all'imparzialità amministrativa, ex artt. 3 e 97 della Costituzione, affidare incarichi ai dipendenti pubblici che volontariamente cessino dal servizio, dimostrando così di non volere più prestare il proprio operato a vantaggio della loro ex Amministrazione di appartenenza.<sup>4</sup>

#### OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Dovendo trarre alcune succinte valutazioni conclusive in relazione all'applicabilità del divieto ex l. n. 724/1994 nel caso del lavoro accessorio, l'esegesi ministeriale in sede di interpello non appare confliggere con le ampie – e comunque – variegate posizioni interpretative della Corte dei Conti. Infatti, anche laddove si opti per la tesi estensiva del predetto divieto ex l. n. 724/1994, il contratto di lavoro accessorio è comunque connotato da specifiche peculiarità tipologi-

che che lo rendono non assimilabile all'ampio *genus* degli incarichi di collaborazione, né – ovviamente – al rapporto di lavoro subordinato.

Come evidenziato dai tecnici del Ministero nella risposta ad interpello n. 44/2011, i limiti di spesa che costituiscono presupposto legale per l'utilizzo dell'istituto rendono la fattispecie obiettivamente eterogenea rispetto agli altri sopracitati "tipi contrattuali". In sostanza, i limiti quantitativi relativi all'importo annuale erogato al prestatore conformano l'istituto in oggetto, a differenza del compenso derivante dallo svolgimento un incarico di collaborazione, la cui quantificazione riveste natura meramente pattizia – in linea di principio – rimessa alla consensualità delle parti (pur nel rispetto delle norme imperative di legge).

<sup>4</sup> D'altronde se, ai fini di una diversa conclusione, può indurre a dubbi l'intestazione dell'art. 25, che menziona solo gli "incarichi di consulenza", la lettera della norma elimina ogni incertezza, riferendosi chiaramente oltre che agli "incarichi di consulenza, studi e ricerca", anche agli incarichi di "collaborazione" tout court, nei quali – secondo una più ampia accezione a protezione della finanza pubblica – si collocano anche quelli che danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato (Corte Conti, Sezione Giurisdizionale Umbria, n.235/2006).

# IDEALOFFICE

macchine per l'ufficio

VENDITA - ASSISTENZA - NOLEGGIO - ACCESSORI  
FOTOCOPIATORI - TELEFAX - PC  
STAMPANTI - REGISTRATORI DI CASSA

Numero Verde Gratuito  
**800/960939**  
Assistenza Clienti

**IQNet**  
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000  
VERIFICAZIONE PERIODICA DI MISURATORI FISCALI



**PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE  
A PARTIRE DA € 35,00 + IVA MENSILI TUTTO INCLUSO**

**IDEAL OFFICE s.a.s. di SERIONE GIORGIO, DEL PRETE MICHELE & C.** - Cod. Fisc. - Part. IVA: 08561250013  
Sede legale, amministrativa e principale: Via del Carmine 28/F - 10122 Torino - ☎ 011 5214666  
Sede secondaria: Corso Nazioni Unite 14 - 10037 Ciriè (TO) - ☎ 011 9211717

# UNA NUOVA FORMAZIONE, UN NUOVO TIROMANCIN(I)O

*Mala tempora currunt ... quindi perché non complicarci ulteriormente il già periglioso passaggio terreno irrigidendo un istituto che ha sempre concesso respiro alle aziende, le quali vivono un momento di profonda trasformazione e di difficoltà in un mercato del lavoro così sofferente e, al tempo stesso, privo di cure?*

In questo contesto ai giovani dovrebbe essere riservata la possibilità di una adeguata collocazione nel mondo del lavoro sulla base delle proprie inclinazioni e capacità. Invece il nostro Legislatore, nell'ultimo periodo, ha trasformato sia l'apprendistato – vedasi “L’Ordine informa 20/2011” – sia il tirocinio formativo, che, a parere dello scrivente era ritenuto portatore d’una legislazione a maglie larghe e un ingresso parzialmente incontrollato delle fasce giovanili nel mondo del lavoro; ora queste maglie larghe sono state progressivamente contenute e ristrette. La ragione di tale scelta è stata da subito palesata: valorizzare le potenzialità e prevenire gli abusi nonché l’utilizzo distorto del tirocinio formativo e, di riflesso, ricondurre lo start up dei giovani nel mercato del lavoro a transitare, come porta di ingresso principale, essenzialmente attraverso l'apprendistato. L’obiettivo del tirocinio formativo è quello di fornire l’occasione di formazione ed orientamento a coloro i quali si avvicinano al mondo del lavoro, e permettere che possano essere agevolati nelle future scelte professionali, nella delicata fase di “scoperta del mondo”, immediatamente successiva al momento in cui i banchi di scuola vengono “drasticamente” lasciati vuoti, rappresentando la prima relazione instaurata tra un datore di lavoro ed un tirocinante al fine di permettergli di acquisire nozioni circa un’attività lavorativa. Come “ospite” il tirocinante dovrà adattarsi alla realtà che lo circonda, all’impresa ed alle nuove regole del gioco. Le modifiche del tirocinio formativo sono state dettate dall’**art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138**. La totale ed esclusiva competenza, così come è stato chiarito dalla sentenza n° 50 del 2005 della Corte Costituzionale, spetta alle Regioni nelle quali nascono e si sviluppano i tirocini formativi, regolandone taluni aspetti. Ove le Regioni non abbiano ancora ottemperato alla regolamentazione organica della materia, si rimanda a differenti articoli di legge. Ma dopo questo restyling, a chi sarà rivolto il tirocinio formativo? L’art. 11 D.L. 138/2011 ha previsto che i tiroci-

ni formativi e di orientamento potranno essere **promossi** unicamente a favore di neo-diplomati o di neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Per ciò che concerne la sua durata è stata fissata in un tempo massimo di sei mesi, proroghe comprese. Ciò vale anche per gli studenti che rientrano nella definizione di laureandi, masterizzandi e dottorandi, a patto che il tirocinio stesso sia promosso dalle scuole e dalle Università e svolto all’interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi.

Coloro che possono **promuovere** i tirocini formativi, così come definito dall’art. 11 D.L. 138/2011, sono quei soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa regionale. In assenza di tale regolamentazione rimane valida la normativa disciplinata dall’art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, “*possibilità di promozione delle iniziative, ... (omissis)...: agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione*”.

Nel campo di applicazione dell’art. 11 D.L. 138/2011 sono esclusi una serie di tirocini che proseguono ad essere disciplinati secondo differenti dettami legislativi. In primis troviamo i tirocini di inserimento/reinserimento svolti a favore dei **disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, ed altre esperienze a favore degli inoccupati**, per cui trovano applicazione diversificate regolamentazioni regionali. Per ciò che attiene la durata massima dei sopra citati tirocini ci si dovrà attenere ai limiti imposti dall’art.7,

comma 1, lett. b) del D.M. 25 marzo 1998, n.142, “b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità”.

Altra categoria esclusa dalla riforma è quella che disciplina i **tirocini a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali**, per i quali rimane in vigore l'art. 11, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro”.

Come ultima categoria esclusa dall'art. 11 D.L. 138/2011 si evidenziano i “**tirocini curricolari**”, ossia quei tirocini inclusi “nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza”. Nel caso è richiesta la coesistenza di tre

elementi: innanzitutto i destinatari del tirocinio dovranno essere studenti Universitari, ovvero studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; la proposizione del tirocinio dovrà avvenire da parte di una Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istruzione scolastica che rilasci titoli studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia e, in ultimo come terzo elemento, lo svolgimento del tirocinio dovrà avvenire all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

Qualsiasi tirocinio formativo attivato prima del 13 agosto 2011 potrà continuare sulla base della vecchia normativa fino alla scadenza stabilita nel progetto formativo; la nuova normativa interviene nel caso in cui vi sia la volontà di prorogare il tirocinio, sulla base dei limiti sopra esposti.

In questa prima fase, nell'eventualità di accertamento ispettivo, le criticità che ne scaturiscono possono essere molteplici quindi il personale ispettivo dovrà eseguire una serie di passaggi, tra cui verificare e controllare la tipologia del tirocinio (se esso ricade nel tirocinio di formazione ed orientamento o di inserimento/reinserimento) ed infine appurare la bontà dello stesso. Se, al termine di tutti questi passaggi, il personale ispettivo valuterà delle irregolarità si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato con l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ed il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.

A proposito di premi assicurativi, l'INAIL, nella Nota protocollo n. 6295 del 23 settembre 2011, ha precisato come tramite le modifiche introdotte nella disciplina del tirocinio nulla è mutato sotto il profilo assicurativo, il quale continua ad essere disciplinato dall'art. 3 del D.M. n. 142/1998; la voce di tariffa dei premi è disciplinata, invece, dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che prevede l'applicazione della voce di tariffa 0611. Il premio è calcolato, applicando la voce di tariffa sopra riportata, sulla retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita in vigore e rapportata ai giorni di effettiva prestazione.

Sui compensi percepiti dal tirocinante è opportuno ricordare che le somme percepite sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986. Queste, in sintesi, le regole del gioco: una miscela tra vecchi e nuovi dettami legislativi, che dovranno essere pedestremente seguite dal datore di lavoro confidando che il suo prezioso “ospite” sia in grado di respirare appieno l'aria che avvolge la prima esperienza lavorativa pratica.



# TEMPO DI RESOCONTI:

## LA DEDUZIONE IRAP DELLA REGIONE PIEMONTE

*È venne il tempo di conti e controlli per ottenere la deduzione IRAP introdotta dalla Regione Piemonte con la legge regionale n. 19 del 03 agosto 2010.*

Infatti, le imprese che hanno incrementato il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto all'anno 2010, avranno diritto ad una deduzione IRAP di 15000.00 euro per i tre anni successivi all'incremento. Sarà così fino al 2013 e quindi l'agevolazione si protrarrà al 2016.

[www.regione.piemonte.it/tributi/irap/deduzioni.htm](http://www.regione.piemonte.it/tributi/irap/deduzioni.htm)

La novità di rilievo corrisponde alla segnalazione di incremento occupazionale da inviare alla Direzione Industria della Regione Piemonte e sulla quale soffermerai l'attenzione.

A tal fine, dal 07 novembre 2011, è operativo sul sito "sistema Piemonte" l'applicativo per la compilazione della segnalazione dell'incremento occupazionale che dovrà essere inviata alla Direzione Industria della Regione Piemonte dove è stato istituito un apposito registro nel quale saranno annotate le comunicazioni rese dalle imprese.

[www.sistemapiemonte.it/finanziamenti/segnalazioneIncrementoOccupazionale/index.shtml](http://www.sistemapiemonte.it/finanziamenti/segnalazioneIncrementoOccupazionale/index.shtml)

Le imprese in possesso del certificato digitale potranno accedere autonomamente mentre per tutti gli altri soggetti, è data possibilità di accedere tramite l'intermediario abilitato con le stesse credenziali di GECO.

In fase di segnalazione si provvederà ad indicare il periodo d'imposta a cui si fa riferimento: inoltre, il punto sei – ultimo comma, del provvedimento attuativo dell'art. 1 c.1 L.R. 03 agosto 2010 n. 19 stabilisce che *"le segnalazioni vanno fatte **semestralmente** e comunque **prima di usufruire del beneficio** e costituiscono una sorta di **prenotazione**".*

Nel merito emergono tre interrogativi.

Quando si deve inviare la prima segnalazione?

Ogni sei mesi ci si deve scadenare una nuova segnalazione anche in assenza di variazioni?

Se si tratta di una prenotazione occorre ricevere conferma del diritto all'agevolazione?

Contattando e interpellando per iscritto i riferimenti predisposti e preposti (numero di telefono gratuito: 800333444 e-mail: [irap@regione.piemonte.it](mailto:irap@regione.piemonte.it).) non prima di avere esaminato la normativa e le FAQ reperibili si deduce quanto segue:

- per effettuare la segnalazione c'è tempo fino al momento del versamento del saldo IRAP (punto 5 "fruizione" del provvedimento attuativo);
- per quanto riguarda la segnalazione semestrale per ora, è adempimento annuale poiché l'applicativo è operativo dal 07 novembre u.s. e si dichiara la base occupazionale del 30 giugno 2011 e del 31 dicembre 2011: interverranno poi delle specifiche regionali e degli aggiornamenti da parte del sistema Piemonte;
- successivamente alla prenotazione non ci sarà bisogno di altro riscontro od autorizzazione per ottenere il beneficio, la stessa prenotazione avrà rilevanza sostanziale solo in fase di controllo da parte degli organi preposti che incroceranno i dati inviati alla regione con i dati stessi esposti in fase di dichiarazione IRAP.

Ultimo compendio: quando procederete a segnalare l'incremento occupazionale assicuratevi che il commercialista non sia in lidi vacanzieri, poiché occorrerà conoscere:

- "il valore della produzione rilevante ai fini irap";
- "i costi della produzione rilevante ai fini irap".
- "l'irap versata durante il periodo di imposta precedente".

Naturalmente le vicende economico – politiche di queste ore, più che di questi giorni, potrebbero anche incidere su dei mutamenti, insomma che vada tutto a mare... sui Monti invece dovremmo esser più tranquilli.

Paola Chiadò Puli



# DOTTOR ANTONIO TRAFICANTE

DIRETTORE REGIONALE INAIL DEL PIEMONTE

Torino, 27 settembre 2011

intervista a cura di

Walter Peirone e Dina Silvana Tartaglia

*Diamo il benvenuto al dottor Antonio Traficante, da luglio alla guida della Direzione Regionale INAIL, succede al dottor Pietro Spadafora che ha raggiunto i requisiti pensionistici.*

## **Buongiorno dottor Traficante e, come consuetudine, cominciamo dai suoi anni giovanili.**

Sono nato nel 1956 a Barile, un piccolo paese in provincia di Potenza, ultimo di sei figli da una famiglia di contadini. Ho perso mio padre all'età di tre anni e mezzo, mia madre era bidella in una scuola. Posso dire di aver iniziato a fare il pendolare sin da giovanissimo: infatti, nel mio paese non c'erano istituti scolastici superiori e per poter studiare mi recavo tutti i giorni fino al capoluogo che distava 50 km. Prendevo un treno alle sei della mattina e tornavo alle tre e mezza del pomeriggio. Per questo sorrido quando sento parlare gli studenti di oggi di disagi su aule o quant'altro.

## **Il suo percorso di studi?**

Sono diplomato in chimica industriale ma già a 18 anni, in anticipo, sono partito per il servizio militare avendo la necessità di iniziare a lavorare il prima possibile. Lo stesso anno feci il concorso all'INPS, lo vinsi e a 19 anni, abbandonando la mia terra e la mia famiglia, emigrai a Milano che divenne la mia città d'elezione. Infatti, nonostante i molti trasferimenti per esigenze di servizio, la mia casa è rimasta sempre lì.

## **Quindi si è laureato lavorando?**

Sì, una volta raggiunta la stabilità in INPS ho potuto riavviare quel percorso scolastico che, per cause oggettive, avevo dovuto a malincuore interrompere. Mi iscrissi a scienze politiche frequentando i corsi della Statale di Milano.

## **È una domanda che viene sempre ripetuta ma, per le persone della sua generazione, crediamo inevitabile: lo dice persino una canzone su quegli anni e dell'incendio di Milano...**

Effettivamente erano anni particolari, per me, poi, che arrivavo da una realtà lontana dove certe situazioni si vedevano solo al telegiornale, il trovarmi dentro questi avvenimenti era un po' come diventare parte della Storia. Accanto ad eventi tragici, come i funerali del giudice Emilio Alessandrini o di Walter Tobagi, il fermento di Indro Montanelli, ricordo con una certa nostalgia le grandi ma-

nifestazioni della Milano di quel periodo e l'enorme partecipazione popolare che ne derivava.

## **Siamo alla sua vita precedente... all'INPS!**

Ci sono stato per 23 anni e mezzo. Sono entrato come diplomato e ho iniziato a fare concorsi esterni per poter avanzare di carriera. Il primo come funzionario l'ho potuto fare anche se ancora non ero laureato perché comunque avevo i cinque anni di anzianità necessari. Ho sempre svolto un lavoro impegnativo ma molto gratificante, perennemente nel settore delle aziende e questo tipo di attività mi ha portato ad interloquire costantemente con realtà consistenti e preparate – aziende e consulenti del lavoro – soprattutto in un momento storico particolare come quello del passaggio da un paese industriale a quello del terziario avanzato. Inoltre, il fatto di aver lavorato in un Ente come l'INPS che per sua natura deve fronteggiare costantemente una mole di lavoro enorme – si pensi solo alle denunce mensili – mi ha abituato ad affrontare ritmi di lavoro serrati e problematiche complesse. In ultimo ho avuto la fortuna di collaborare con persone che ritengo autentici maestri del settore: valga per tutti il nome di Fabio Trizzino, a lungo dirigente a Milano diventato, poi, Direttore Generale dell'Istituto.

## **Siamo curiosi di conoscere gli scenari del suo passaggio all'INAIL.**

Niente di eclatante: all'INPS ricoprivo incarichi dirigenziali ma formalmente ero un funzionario capo e nell'istituto, in quel periodo, vi era il blocco dei concorsi. È abbastanza usuale, nell'ambito della pubblica amministrazione, partecipare a concorsi per dirigenti anche in Enti diversi da quello di appartenenza. In quel periodo ne venne indetto uno dall'INAIL, io mi presentai e lo vinsi. A quel punto dovetti fare una scelta e, anche se a malincuore, lasciai l'INPS.

## **E non si è mai pentito di questa decisione?**

Confesso che all'inizio avevo qualche titubanza anche perché, dopo aver accumulato quasi un quarto di secolo in quella realtà, mi sembrava di sprecare delle competenze. Tuttavia, quando qualche anno fa mi è stato proposto di ritornare in INPS attraverso una procedura di mobilità inter-enti, ho preferito rifiutare.

## **Ma com'è stato il primo impatto con l'INAIL?**

Sicuramente un rapporto con una realtà diversa ma altrettanto interessante soprattutto se non ci si ferma in superficie. L'esordio è coinciso con una sensazione di smarrimento perché era impossibi-

le, anche a livello inconscio, non confrontare la quantità di lavoro, sicuramente inferiore sia come volume che come importi trattati: uno a tre se si cerca la frase ad effetto. Però, successivamente, ho constatato che le problematiche erano solo diverse, non minori. In tutto questo sono stato agevolato dal fatto di provenire da un Ente che, sebbene da un altro punto di vista, tutto sommato si orienta su tematiche attigue mentre sarebbe stato sicuramente più complicato provenire dal Catasto o dall'ASL. Inoltre, in maniera non secondaria, sono stato facilitato dal fatto di aver iniziato la mia attività all'INAIL sempre a Milano: la circostanza mi ha permesso di mantenere gli stessi interlocutori con i quali interagivo prima del passaggio tra istituti.

**Poi ha cominciato il tour lombardo, che ricordi porta nel suo bagaglio?**

Ho lavorato a Lodi, Como, Brescia e mi porto dei ricordi molto positivi soprattutto riferiti, anche se potrebbe apparire scontato, alla laboriosità e all'efficienza della provincia.

**Dopo la Lombardia, in lungo ed in largo, ha avuto incarichi dirigenziali in Veneto e in Friuli Venezia Giulia: cosa ci dice di quelle esperienze?**

Del Veneto concedetemi di rammentare la sede dell'edificio che ancor oggi ci ospita: naturalmente a Venezia ma soprattutto sul Canal Grande di fronte al Ponte degli Scalzi, un luogo molto suggestivo. E poi devo dire che sono stato accolto benissimo da tutti i colleghi perché sono arrivato come Vice Direttore Regionale ma dopo solo un mese, neanche il tempo di ambientarmi, il direttore ha avuto un pesante infortunio, che trattandosi di Inail può sembrare quasi una parabola esistenziale, ma purtroppo la gravità dell'incidente lo ha costretto ad assentarsi per sette mesi. Di conseguenza mi sono trovato a gestire da solo la Direzione Regionale del Veneto come vicario. Successivamente sono stato promosso Direttore Regionale e assegnato al Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste, altra città meravigliosa con gente altrettanto meravigliosa. Si è subito sviluppata una grande intesa con le istituzioni locali: la Regione e in particolare l'Assessore alla Sanità, la Provincia, il Sindaco, il Prefetto. Per me una lezione di vita.

**Siamo a Torino. Quali sono le circostanze che l'hanno condotta qui?**

In occasione del pensionamento del Dottor Spadafora, ma anche di altri colleghi, c'era da ridefinire, tra le altre, l'assetto organizzativo della Direzione Regionale piemontese e il Presidente dell'INAIL e il Direttore Generale hanno pensato a me anche in funzione di una vicinanza logistica con Milano. E io, da buon dipendente dello Stato, ho accettato come ho sempre fatto in occasione di tutti i miei incarichi precedenti.

**E se le avessero proposto la Direzione di qualche Regione del Sud Italia?**

Viste le mie origini meridionali e il forte legame che ancora mi lega alla mia terra non sarei stato certo contrario. Mi sembra utile e intelligente che le competenze acquisite al nord possano essere utilizzate al sud da persone che conoscono quelle realtà. Ovviamente, come ovunque, non si può prescindere nel trovare i giusti rapporti con l'esterno, gli enti e le associazioni con cui l'INAIL si rapporta.

**Torniamo a Torino: che contatti aveva avuto con la città prima del suo incarico?**

In verità pochi. Una settimana negli anni '80 ad un corso di formazione in Fiat e poi ritorni sporadici ma, a parte le vie del centro, non la conoscevo affatto. Ora che, abitandoci e muovendomi senza l'auto ma con l'ausilio dei mezzi pubblici, ho la possibilità di viverla devo dire che l'impressione è senz'altro favorevole. Gli stereotipi della città un po' grigia, un po' scontrosa, restano nell'immaginario collettivo: mi sono trovato in una città accogliente, viva, dove si vedono persone con lo zainetto in spalla e l'andatura da turista. Sicuramente l'evento olimpico ha fatto la sua parte non fosse altro per l'avvento della metropolitana.

**E in questi pochi mesi di permanenza qui, che idea si è fatto circa le intenzioni della dirigenza dei vostri dirimpettai? Crede anche Lei che a Torino resterà solo il Centro Ricerche?**

Mi auguro vivamente di no. Circa un mese fa ho partecipato ad un convegno organizzato dall'Unione Industriale sul rilancio del sistema manifatturiero e in quell'occasione il dottor Marchionne ha reso delle dichiarazioni impegnative ribadendo la volontà della società nell'intraprendere gli investimenti più volte annunciati, non dimenticando i cambiamenti nelle relazioni industriali che si rendono indispensabili a seguito della globalizzazione. Quell'intervento mi aveva in un certo senso confortato circa le possibilità di ripresa della città. Sicuramente Torino conserverà la sua vocazione manifatturiera ma ritengo che non sarà più sufficiente. Ad essa dovranno necessariamente affiancarsi altre competenze e diversificazioni che comunque la città ha già in nuce.

**Una situazione di oggettiva difficoltà come quella che sta attraversando il nostro Paese che cambiamenti provoca all'interno dell'Istituto?**

L'elemento che contraddistingue l'INAIL riguarda le competenze in ambito di prevenzione e tutela del lavoratore infortunato che vanno al di là della mera disposizione normativa. Al contrario dell'INPS, che nell'erogare una prestazione trova nelle disposizioni di legge i requisiti e le misure per determinare aventi diritto e importi, l'INAIL vanta la possibilità di esercitare una discrezionalità che supera la mera disposizione, muovendosi sempre nel rispetto degli indirizzi della direzione centrale, delle norme di contabilità pubblica e della correttezza. Noi dirigenti abbiamo la possibilità di destinare il budget che ci viene assegnato alle azioni che, di volta in volta e con il mutare delle condizioni socio-economiche, ci sembrano più urgenti. E ribadisco che il modo migliore per conoscere le realtà circostanti è quello di dialogare con il mondo associativo, gli enti bilaterali, le imprese e le organizzazioni sindacali.

**E nei confronti delle aziende?**

L'attività dell'INAIL 'deve' orientarsi verso il sostegno delle aziende. Lo facciamo, ad esempio, attraverso il finanziamento delle azioni di prevenzione all'interno delle unità produttive. A breve ci sarà un bando attraverso il quale l'Istituto metterà a disposizione dei finanziamenti per 160 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto da destinare alle aziende a copertura del 50% delle spese sostenute per la prevenzione.

**Vuole sfatare la leggenda metropolitana che narra dell'auto-**

### **maticità di un controllo a seguito della richiesta di finanziamento?**

Senz'altro. Il nostro rapporto con l'azienda è di tipo fiduciario. Quando le stesse aziende richiedono il finanziamento attraverso la domanda presentata per via telematica, certificano situazioni che potrebbero essere oggetto di successiva verifica a campione. Ma noi lo diciamo prima cosa potremmo verificare. Controlliamo, sostanzialmente, come gli interventi che l'azienda ha dichiarato di aver svolto in ambito di prevenzione e sicurezza siano stati realmente effettuati. Di conseguenza l'azienda che ha certificato il vero non ha nulla da temere da una eventuale verifica. Lo stesso principio vale anche per le aziende che presenteranno, entro il 31 gennaio prossimo, il modello OT24 per l'oscillazione del tasso in riduzione a seguito di interventi sulla sicurezza.

### **È di qualche giorno fa la notizia della morte del Presidente dell'INAIL Marco Fabio Sartori stroncato da un cancro a soli 48 anni. Di questa triste vicenda ci ha lasciato sbalorditi il coraggio con cui ha affrontato la malattia cioè senza nascondersi: anzi, sappiamo che ha voluto metterne al corrente tutti voi per mezzo di una videoconferenza.**

Lo dico immediatamente: ne parlo con estrema commozione. Entrai in contatto con lui durante il mio incarico a Venezia. Non si può non riconoscere che sotto la sua presidenza l'Istituto è cambiato elaborando sin da subito un piano industriale da realizzarlo in tutti i modi. Mi riferisco al Polo Salute e Sicurezza, un progetto che restituisce una visione molto ampia di quello che dovrebbe essere il ruolo dell'INAIL: dalla prevenzione dei rischi alla tutela del lavoratore infortunato fino alla riqualificazione professionale e alla reintroduzione del lavoratore nel mondo del lavoro. Questo può essere garantito solo se l'INAIL conserverà il suo ruolo pubblico a dispetto di quanti ritengono che sarebbe opportuno che l'Ente venisse privatizzato. Restando esclusivamente pubblico sarà in grado di garantire a tutti e indiscriminatamente le tutele previste, per esempio attraverso il meccanismo dell'automaticità delle prestazioni che tutelano il lavoratore anche in quei casi in cui il premio non è stato pagato. Non credo che questo potrebbe mai essere sostenuto da un organismo privato. Il dottor Sartori ci ha fatto sentire orgogliosi di appartenere all'INAIL: non ha avuto timore di divulgare la sua malattia quando il male divenne evidente – infatti si sottopose a diversi cicli di chemioterapia che lo debilitarono moltissimo – e appena ritrovava le forze si presentava in servizio come fece, per esempio, dopo un viaggio a Houston. È stato presente anche l'ultimo giorno, con una passione per il suo lavoro così ammirevole da diventare contagiosa per tutti; l'Istituto ha subito una perdita gravissima.

### **Osservando i freddi numeri il rapporto annuale dell'INAIL in ambito regionale, circa l'andamento infortunistico, rileva una diminuzione del numero degli infortuni ma un parallelo aumento dei casi di morte.**

Senza dubbio è un dato che rattrista. Tuttavia, è necessario specificare che, dei 75 morti solo 30 si sono verificati all'interno delle aziende. Gli altri 45 sono legati alla circolazione stradale, quindi imputabili a fattori sulla maggioranza dei quali il datore di lavoro non può intervenire. Mi riferisco alla cattiva manutenzione delle

strade, alla scarsa illuminazione, alla distrazione durante la guida oppure all'assunzione di sostanze stupefacenti: nel merito non resta che l'opera di sensibilizzazione che recentemente abbiamo realizzato, tramite un opuscolo, in collaborazione con la Polizia Stradale.

### **Mentre invece per quei 30 all'interno dei cicli produttivi?**

Ognuna di esse va studiata e analizzata, e lo stiamo facendo, per accertarne le dinamiche in modo da orientare il più precisamente possibile le strategie di prevenzione da mettere in atto. Quel che è certo è che allo stato attuale risulta prioritario lavorare sulla cultura della sicurezza e della prevenzione. In ambito del subappalto, poi, dove è frequentissimo che più aziende diverse prestino la loro opera contemporaneamente, è fondamentale interessare le persone coinvolte sull'entità del rischio legato alle interferenze. L'Inail ha promosso e finanziato progetti di prevenzione legati a questo tema. Ricordo che la normativa italiana sulla sicurezza è assolutamente in linea con quella europea, così come il sistema sanzionatorio correlato alla violazione di tali norme. In linea generale si riscontra una maggiore attenzione da parte delle aziende al rispetto delle norme di sicurezza e lo testimonia il calo degli infortuni complessivi che in Piemonte si sono ridotti del 3,6%. Ritengo come il dato sia da considerare al di là della crisi generalizzata che ha ridotto il numero di ore lavorate. I valori vanno interpretati a prescindere dalle emozioni che sempre e legittimamente scaturiscono da eventi luttuosi.

### **In che misura e in che modo L'INAIL contribuisce a questo trend positivo?**

Non potendo intervenire in modo repressivo sul fenomeno dal momento che, come risaputo, interventi di questo tipo sono di competenza di Asl e DPL, l'INAIL si focalizza sulla prevenzione. Quest'anno in Piemonte, per azioni che stiamo sviluppando in collaborazione con il mondo associativo, enti bilaterali, organizzazioni sindacali, è stata posta una disponibilità di spesa pari a 2.600.000 euro. Individuati i settori più esposti, l'Istituto interviene con progetti di sensibilizzazione rispetto al rischio di infortunio. Con l'Unione Industriale di Vercelli si è finanziato un progetto rivolto a monitorare i rischi da interferenze che, come dicevo, sono notevoli soprattutto in cui si fa larghissimo ricorso al subappalto. Congiuntamente all'ente paritetico dell'edilizia è stata pubblicata una sorta di guida da distribuire a tutte le aziende del settore denominata "Banca dati rumore per l'edilizia" e fornisce le indicazioni e i parametri necessari alla corretta elaborazione del documento di valutazione dei rischi. In collaborazione con la Regione Piemonte, la Direzione scolastica e l'Asl stiamo finanziando dei progetti per diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole perché è in quella sede che si formano i lavoratori e datori di lavoro del futuro. Insieme alle organizzazioni sindacali abbiamo elaborato un manuale da distribuire agli RLS attraverso il quale viene spiegato il ruolo di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: normativa, competenze, facoltà, limiti. Sono solo alcune delle iniziative ma potrei continuare.

### **A proposito di queste iniziative abbiamo una conoscenza in comune: Bruzio Bisignano, l'inventore del progetto 'Ocjo'.**

Con Bruzio Bisignano c'è anche un rapporto di amicizia. Ci siamo conosciuti durante il mio periodo in Friuli Venezia Giulia e abbiamo

lavorato assieme alla realizzazione di percorsi di prevenzione da portare all'interno delle aziende, compreso il progetto 'Ocho'. Due le direzioni intraprese: da una parte lo spettacolo sul tema con l'intento di richiamare e sensibilizzare un pubblico numeroso, dall'altra percorsi formativi da svolgersi direttamente nelle microaziende che prevedevano la partecipazione diretta sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Il punto di forza di Bruzio è quello riuscire a entrare in sintonia con i lavoratori per trasmettere un messaggio inequivocabile: davanti a loro non snocciola la normativa ma parla in modo pratico della specifica tipologia dei rischi che il lavoro porta con sé, utilizzando il medesimo linguaggio. Ero curioso e ho voluto vederlo sul campo, senza avvertirlo, toccando così con mano la sua capacità di comunicare: gli operai erano divertiti ma contemporaneamente attenti e partecipi.

#### **Si tratta, secondo Lei, di un progetto esportabile?**

Direi di sì. Limando i suoi interventi di qualche eccesso dialettale si può proporre il progetto anche in Piemonte. E vero che il budget 2012 è stato definito ma, per esempio, per una serata divulgativa in teatro restano margini di discrezionalità di spesa.

#### **Sempre in tema d'infortuni e dei dati che emergono, c'è la percezione di una casistica inerente i lavoratori extracomunitari?**

I lavoratori stranieri sono quelli che più di altri sono esposti al rischio, non solo nei cantieri edili, perché spesso vengono impiegati nei lavori più pericolosi e si spiega il fenomeno di una maggiore incidenza di infortuni. In passato l'INAIL ha elaborato dei documenti destinati a questi lavoratori per renderli consapevoli dei rischi cui vengono esposti e delle tutele cui hanno diritto.

#### **Affondando nel tecnico, possiede ricette miracolose per lo snellimento delle tariffe?**

Quando ero ancora in Lombardia si era avviato un progetto per la semplificazione dei provvedimenti amministrativi, documenti assai difficili da interpretare e comprendere. Tuttavia nello sviscerare la problematica ci rendevamo conto che non era possibile apportare modifiche significative perché tutto ciò che vi era riportato era necessario per rendere all'azienda il quadro completo di quanto era variato. Quindi non esistono ricette miracolose. Tornando alle tariffe, prima di prendere in considerazione qualsiasi altro tipo di azione, si potrebbe iniziare facendo una manutenzione biennale delle voci, così come previsto dal D.Lgs. 38 del 2000. Con il trascorrere del tempo e l'avanzare della tecnologia, le lavorazioni mutano mentre le tariffe invece sono le stesse dal 2000. Non bisogna però dimenticare che la base è quella della solidarietà: ci deve certamente essere una correlazione delle tariffe al rischio specifico avendo però ben presente che, per legge, i premi devono attestarsi tra un minimo del 5 per mille e un massimo del 130 per mille. C'è un gruppo di studio a livello centrale che si occupa proprio di valutare la possibilità di rivedere alcune voci.

#### **Tema ostico: nella sentenza Thyssen viene citato lo sterminio di Sant'Anna di Stazzema. Pur detto con tutto il rispetto per le vittime e le loro famiglie, non sembra una distorsione eccessiva?**

Quell'evento ha scosso tutta l'opinione pubblica, tuttavia per

capire meglio sarebbe necessario leggere e valutare tutte le 500 pagine della sentenza. Ci sono precise responsabilità dell'azienda, pur riconoscendo le particolari tempistiche, tipicamente italiane, di dismettere uno stabilimento: però tutto ciò non giustifica minimamente la mancanza di attenzione verso la sicurezza e l'incolumità altrui, a maggior ragione in un sito dove si effettuavano lavorazioni pericolose. In questi casi di negligenza – come peraltro in quello più recente del crollo del laboratorio a Barletta – occorre applicare le norme in maniera inflessibile perché non si può barattare il profitto con la vita dei lavoratori.

#### **Trattando di contenzioso il quadro dell'Istituto non si può definire allarmante.**

È così. Il nostro contenzioso, sia con le aziende che con gli infortunati, non può certo dirsi preoccupante. Per quanto riguarda le aziende, si sono istituite le Commissioni Regionali per definire, nell'ottica della trasparenza e della tempestività, i ricorsi destinati per legge ad essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione. Peraltro, la particolare complessità della materia e l'eccessivo tecnicismo che la caratterizza spesso genera incomprensione circa i provvedimenti adottati dall'Istituto. La fase di pre-contenzioso presso queste Commissioni si è rivelata utile a chiarire questi dubbi, risolvendo alla radice molte delle questioni controverse, fermo restando l'impossibilità di definire le opposizioni con accordi transattivi. Sul fronte delle prestazioni, invece, attraverso gli accordi con gli enti di patronato e le collegiali mediche nella maggioranza dei casi riusciamo a ricomporre il contenzioso evitando anche in questo caso il ricorso al tribunale. Le collegiali mediche, tengo a precisarlo, non sono un obbligo di legge ma sono molto utili laddove nascano divergenze su una prestazione non erogata. Durante il loro svolgimento, i nostri medici legali incontrano i colleghi della controparte che possono integrare documentazione e attraverso lo studio dei nuovi elementi il più delle volte si giunge ad un accordo. In conclusione definirei il contenzioso come poco più che fisiologico.

#### **Ma quando non è immerso nel lavoro e neppure in viaggio da o per Milano, come trascorre il suo poco tempo libero?**

Dedicandolo alla famiglia con cui posso passare solo il weekend. Durante la settimana, alla sera, amo leggere, in verità letture anche meno impegnative del caro amico che mi ha preceduto su queste colonne. Spesso, però, uso il mio tempo libero per attività collaterali ma inerenti il mio lavoro. Collaboro infatti a diverse riviste e in particolare curo la rubrica "L'esperto risponde" de 'Il Sole 24 Ore'. È un incarico che ho accettato quasi come una sfida e che mi costringe a rimanere aggiornato sulla realtà operativa. Se poi devo indicare quello che davvero mi fa piacere, a livello di svago, scelgo il teatro.

#### **In merito alle letture meno impegnative uno dei due intervistatori è sempre più sollevato...**

# LA GATTA FRETTOLOSA FA I GATTINI CIECHI

*Volevamo narrarVi le (importanti) delibere assunte in occasione della recente Assemblée dei Delegati ma la concitazione riformista del nuovo Governo "tecnico" del nostro Paese ci costringe ad una digressione.*

Il decreto c.d. "salva Italia" ha rovesciato sugli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti l'art. 24, comma 19 che recita:

"In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:

le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni (n.d.r.: metodo contributivo);

un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento. (n.d.r.: così, alla cieca!)"

Considerato ciò che è successo ai pensionandi INPS, possiamo ritenerci fortunati, tuttavia non ci si può esimere dall'osservare che le riforme previdenziali, per essere eque e razionali, abbisognano di un tempo tecnico di gestazione, con approfondimenti statistici, con l'apporto di esperti in matematica attuariale, con la redazione di una proposta che deve essere presentata all'assemblea dei Delegati di ciascun Ente ed infine con una delibera da sottoporre al parere ministeriale altrimenti la proverbiale gatta è in agguato.

Fortunatamente il nostro Ente, già da qualche mese, si era incamminato, con la dovuta prudenza, sulla strada di questa

riforma e quindi sarà possibile – a marce forzate – rientrare nel termine del 31 marzo 2012, però sarà giocoforza convocare un'apposita Assemblée (con il costo di molte decine di migliaia di euro) mentre si sarebbe potuto tranquillamente ed utilmente procedere in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo di fine giugno. Vedremo!

## ASSEMBLEA DELEGATI DEL 24 NOVEMBRE 2011

### Sintesi:

- \_1 Sono stati approvati i precedenti verbali del 29/30 giugno e 28/29 luglio 2011;
- \_2 è stato approvato il Bilancio di previsione per il 2012; il nuovo CdA ha lavorato nell'ottica di una maggiore trasparenza, peraltro apprezzata dall'Assemblea dei delegati che, dopo ampia discussione, ha espresso voto favorevole anche se si sperava in una maggiore determinazione nella riduzione dei costi;
- \_3 è stato approvato il metodo ALM (Asset & Liability Management) di gestione del rischio sulla scelta degli investimenti;
- \_4 non sono stati aumentati i compensi al Collegio Sindacale, rinviando l'eventuale decisione all'insediamento del nuovo Collegio che avverrà fra un biennio;
- \_5 l'Assemblea, su proposta del CdA, ha approvato alcune modifiche al Regolamento di Attuazione dello Statuto tranne per l'art. 52, comma 5, che è stato mantenuto nella formulazione precedente;
- \_6 fissazione nella misura di € 71,00 del contributo per l'indennità di maternità per l'anno 2012.

*nello specifico:*

- 2** Il Bilancio preventivo è stato approvato all'unanimità. Vi facciamo grazia delle osservazioni che, comunque, sono state formulate.
- 3** Criteri di individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti  
Ci sembra interessante sottoporre ai Colleghi la premessa del documento. Non abbiamo ben compreso se si tratti di una cosa fin troppo ovvia oppure di una cosa complicatissima: quel che è certo è la necessaria presenza di esperti profumatamente compensati per gestire lo ... "strumento".

#### Premessa

Nel corso del 2009 l'Enpacl ha avviato un progetto di rivisitazione della propria strategia di investimento con il fine di analizzare in modo integrato i rischi dell'attivo e del passivo e valutarne le possibili evoluzioni future in funzione delle scelte di investimento. Tale scelta è stata sviluppata anche a supporto della riforma dello schema previdenziale, approvata il 4 febbraio 2010 (con decorrenza 1 gennaio 2010), con l'obiettivo di migliorare la stabilità e l'efficienza della Cassa.

L'asset & liability management (ALM) previdenziale è uno strumento di analisi che, utilizzando modelli probabilistici di sviluppo prospettico di lungo periodo del passivo e dell'attivo che incorporano anche scenari socio economici e finanziari estremi, perviene alla quantificazione di un indice, Funding Ratio, che sintetizza le probabilità di copertura delle passività potenziali con l'asset allocation di riferimento. Il Funding ratio è quindi un indice che esprime il rapporto tra valore del patrimonio (attività) e il valore attuale delle prestazioni pensionistiche attese (passività). L'importanza di tale indicatore è ben espressa nelle norme di vigilanza sui fondi pensione olandesi che lo impongono e lo disciplinano come strumento e modalità di controllo per la solvibilità nel lungo periodo.

Il modello ALM non si sostituisce al bilancio tecnico caratterizzato da una visione deterministica ma lo affianca integrandolo grazie alla possibilità di valutare, sempre in chiave probabilistica, l'effetto di asset allocation alternative in termini di capacità di copertura e di conseguenza di allungamento del periodo di stabilità finanziaria.

L'Ente, dopo aver valutato la congruenza con la necessità di mettere in sicurezza il patrimo-

nio nel lungo periodo, ha deciso di introdurre gradualmente tale metodologia nell'elaborazione del suo piano di investimenti. Un primo risultato, che preme porre come premessa alle analisi di seguito riportate, consiste nel semplice assunto derivante dall'analisi di ALM relativo agli obiettivi di medio - lungo termine della gestione. Il rendimento target del patrimonio non dovrà essere ricercato nelle teorie finanziarie sulla gestione del portafoglio, bensì negli impegni che l'Ente ha nei confronti dei propri iscritti attuali e futuri. Se è chiaro che questi impegni sono riassumibili nella sostenibilità delle prestazioni da erogare, ecco che diventa chiaro come il paradigma della teoria del portafoglio debba spostarsi dal benchmark di mercato al "benchmark di bilancio" rappresentato dalla copertura probabilistica dalle passività prospettiche. Tramite l'analisi di ALM è stato possibile quantificare la distribuzione attesa dei flussi passivi identificandone le quote certe e quelle funzioni dell'inflazione futura. Ciò ha potuto dimostrare come l'attivo dell'Ente, così come ogni altro Ente di Previdenza a prestazione definita, evidenzia un'elevata esigenza di titoli indicizzati all'inflazione e, più generalmente, di asset reali.

Il nuovo paradigma di ottimizzazione, che ha portato alla definizione di una allocazione strategica ottimale nel medio - lungo termine, è stato costruito partendo da questi assunti e sulla base delle attuali caratteristiche patrimoniali dell'Ente.

- 5** Modifiche al Regolamento (che dovranno passare all'approvazione ministeriale).  
Riportiamo le note di commento del Consiglio d'Amministrazione, a sostegno delle proposte avanzate.

#### Art. 2

L'attuale formulazione dell'articolo 2 consente la valida presentazione delle domande di pensione unicamente attraverso l'utilizzo del servizio postale.

Già nel mese di aprile 2011 il Consiglio di Amministrazione, in applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82), ha deliberato di estendere alle domande inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) la validità di presentazione.

Le moderne tecnologie, tuttavia, offrono continuamente innovativi canali di comunicazio-



ne che agevolano e semplificano il rapporto tra l'Ente e i propri iscritti.

L'ENPACL già da molti anni ha organizzato una apposita area riservata, all'interno del proprio sito internet [www.enpacl.it](http://www.enpacl.it), alla quale tutti gli iscritti possono accedere con le proprie credenziali per visualizzare l'estratto conto contributivo, effettuare il pagamento dei contributi, simulare il calcolo della prestazione e dei riscatti, etc. Tale area, dotata di collaudati meccanismi di riconoscimento nel rispetto della normativa sulla privacy, sarà in un prossimo futuro resa disponibile anche per lo scambio di note formali con gli iscritti (domande, dichiarazioni, etc.).

Con le modifiche, l'Ente intende assegnare al Consiglio di Amministrazione, attraverso il più agile strumento della delibera, l'adeguamento delle modalità di comunicazione con gli iscritti alle possibilità offerte dall'information technology.

#### Artt. 7 e 49

Le modifiche rispondono all'esigenza di adeguare l'attuale Regolamento dell'Ente alle nuove previsioni normative contenute nella legge 15 luglio 2011 n.111, conversione del decreto legge 6 luglio 2011 n.98.

In particolare, l'articolo 18, comma 11 di tale legge introduce una nuova disciplina riguardante i soggetti già pensionati, iscritti presso le associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996 n.103, prevedendone l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione all'Ente di appartenenza qualora producano un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.

L'attuale formulazione del Regolamento dell'Enpacl prevede già a carico dei pensionati che permangono iscritti tale obbligo, consentendo loro di optare per la prima fascia contributiva (con conseguente limitazione sulla fruizione del supplemento di pensione), la cui misura è però inferiore al cinquanta per cento dell'importo dovuto in base all'anzianità di iscrizione all'Ente, come ora previsto dalla normativa intervenuta.

Per tale motivo, con la modifica proposta all'articolo 49, i pensionati che rimangono iscritti all'Ente manterranno gli obblighi contributivi e avranno la facoltà di optare per il versamento della metà della misura annualmente prevista per la fascia di contribuzione soggettiva corrispondente alla loro anzianità di iscrizione.

L'abrogazione del terzo comma dell'articolo 7 del Regolamento rende coerente tale modifica con il riconoscimento dei supplementi pensionistici.

La citata legge 111/2011 impone alle Casse di previdenza di adeguare i propri regolamenti alle nuove disposizioni entro il 6 gennaio 2012.

#### Art 52

L'attuale formulazione dell'art. 52, punto 2, fa riferimento all'art. 58, comma 16 della legge 17 maggio 1999 n. 144, già superato dall'art. 5-ter, comma 1, lettera a) del D. 15/2/2007, n. 10, convertito nella Legge 6-4-2007, n. 46. Tale ultimo intervento modifica l'art. 1, comma 5, della legge 11 gennaio 1979 n. 12, sostituendo le parole "*costituiti e composti esclusivamente da*" con le parole "*che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più* soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA". Di fatto tale modifica consente la costituzione e/o partecipazione ai centri elaborazione dati (CED) anche da parte di soggetti diversi dai professionisti di cui al comma 1 dell'art. 1. La presenza, totale o parziale, nei CED di tali soggetti non consente più agli stessi di applicare la contribuzione integrativa del 2% sul volume di affari ai fini IVA, in quanto non più totalmente riferibile a professionisti iscritti all'ENPACL.

Le successive note del Ministero del Lavoro 4 giugno 2007 e 6 giugno 2007, oltre alla Circolare 23 ottobre 2007, hanno chiarito il contenuto dell'attività di assistenza da parte del professionista.

Le modifiche proposte rendono coerente il Regolamento dell'Ente con le nuove previsioni di legge ed i successivi chiarimenti ministeriali.

Altra modifica al testo del Regolamento interviene al comma 5, in cui si specifica che "la maggiorazione percentuale di cui al punto 1 si riferisce a tutti i compensi rientranti nel volume di affari IVA relativi all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile". Tale previsione è stabilita dall'art. 13, comma 1, della legge 5 agosto 1001 n.249.

#### **Artt. 54 e 55**

Tutti gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro sono annualmente tenuti a comunicare

all'Enpacl l'ammontare dei compensi relativi all'anno precedente, ai fini del pagamento del contributo integrativo. Tale comunicazione è dovuta anche in assenza di volume di affari o di partita IVA.

Attualmente, gli iscritti possono assolvere a tale obbligo attraverso due canali di comunicazione: con invio della dichiarazione su supporto cartaceo o in via telematica.

La modalità cartacea non consente la compilazione guidata, richiede all'Ente un notevole impegno (anche economico) per il caricamento dati e si presta ad una percentuale di errori maggiore.

Per tali motivi, con la modifica dell'articolo 54 si prevede che la dichiarazione annuale possa essere inviata dagli iscritti all'Ente solo in via telematica, tramite i servizi on line già da anni disponibili nella apposita area riservata del sito internet dell'Enpacl.

Altre Casse di previdenza dei liberi professionisti, peraltro, hanno adottato da tempo tale soluzione (Inarcassa, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, etc.).

Inoltre, la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale nonché quella per il relativo pagamento, sono attualmente stabilite dall'attuale Regolamento. Attraverso la modifica proposta, in analogia a quanto già oggi previsto per la contribuzione soggettiva, sarà il Consiglio di Amministrazione a stabilire, con apposita delibera, scadenze, criteri e modalità di dichiarazione e versamento artt. 94, 96, 98.

L'Enpacl concede attualmente mutui ipotecari ai propri iscritti, materialmente erogati da un istituto bancario in base ad una apposita convenzione che prevede tassi di interesse favorevoli per l'interessato.

Tale convenzione prevede la sottoscrizione da parte dell'Ente di obbligazioni fondiarie di importo pari a quello complessivamente erogato dalla banca per i mutui agli iscritti.

Le proposte di modifica dell'articolato regolamentare si prefiggono, da un lato, di rispondere alle esigenze degli iscritti (attraverso l'aumento dell'importo massimo concedibile a 250.000 euro e con la semplificazione della presentazione della domanda) e, dall'altro, di garantire maggiormente l'Ente (ponendo un plafond annuo erogabile pari al 10% della contribuzione soggettiva accertata).

Infine, si stabilisce che ciascun iscritto può ottenere una sola volta il mutuo per l'acquisto, l'ampliamento o la ristrutturazione della prima casa o dello studio professionale.

**Sulle modifiche all'articolo 52 la posizione dei delegati della nostra provincia non è univoca, infatti uno di essi si è astenuto in fase di votazione. Per ragioni di spazio rinviemo al prossimo numero un dibattito sullo specifico tema.**

**Filippo Carrozzo, Marco Operti,**  
**Mauro Rivolta, Riccardo Travers**

*I delegati provinciali*



# ABOLIRE GLI ORDINI NON SERVE PIÙ



*Con estrema soddisfazione ospitiamo su queste pagine l'intervento del collega Roberto De Lorenzis, iscritto all'Ordine Provinciale di Genova. Nel ringraziarlo per l'attenzione che ha riservato alla nostra rivista invitiamo i colleghi ad una lettura accorta dell'articolo per la scottante attualità che rappresenta e l'interesse che merita chi, da Presidente Nazionale Ancl, ha vissuto in prima persona quanto narrato. Con lo scorrere delle righe aumenta il rimpianto per l'abbandono, confidiamo solo temporaneo, ad ogni carica ufficiale perché di voci autorevoli e competenti come la sua l'intera categoria non può, e non deve, prendersi il lusso di rinunciare.*

Era il 1997 quando l'Autorità antitrust pubblicò la prima indagine conoscitiva sul problema della concorrenza e dell'efficienza del mercato dei servizi professionali: durante il Congresso di Categoria, tenuto dai Consulenti del Lavoro in quello stesso anno, molti furono gli interventi volti a confutare con stringenti argomentazioni le tesi dell'antitrust. Da allora gli attacchi alle libere professioni si sono susseguiti incessantemente: il commissario europeo alla concorrenza Mario Monti affermava nel 2003 "Non credo che gli ordini dovrebbero essere coinvolti nella sfera economica dei professionisti, dettando regole sul comportamento nel mercato dei loro iscritti, come per esempio fissando le tariffe o vietando la pubblicità".

Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2004 riportava una intervista allo stesso Monti che affermava: "In un mercato per il resto aperto alla concorrenza è improbabile che i prezzi regolamentati garantiscano prezzi inferiori a livelli concorrenziali. Quanto alla qualità dei servizi, se ci sono professionisti senza scrupoli è difficile immaginare che i prezzi fissi impediscano l'offerta di servizi scadenti".

Ora Mario Monti è Presidente del Consiglio dei Ministri, al dicastero delle Politiche Comunitarie siede Enzo Moavero, già capo di gabinetto di Monti quando guidava l'antitrust europeo, mentre l'ex presidente dell'Antitrust Antonio Catri-calà, ben noto per i suoi astiosi interventi nei confronti dei

professionisti, ricopre l'incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di segretario dello stesso Monti.

Le stesse dichiarazioni espresse dal Ministro della Giustizia, Paola Severino pochi giorni or sono "Nessuno ha mai parlato di abolizione degli Ordini. Liberalizzazione non vuol dire permettere a chiunque di fare l'avvocato. Ma eliminare gli ostacoli eccessivi all'esercizio delle professioni", lungi dal tranquillizzarmi, mi ricordano le parole dell'allora Ministro Bersani: "le liberalizzazioni prima si fanno e poi si dicono, perché se si dicono va a finire che non si fanno".

Allo stesso tempo mi risulta difficile comprendere dove siano gli "ostacoli eccessivi" paventati dal Ministro; è sufficiente guardare i numeri e la crescita dei liberi professionisti per arrivare alla conclusione che, semmai, la concorrenza è anche troppa e non c'è lavoro sufficiente per tutti.

È chiaro a tutti noi che l'asserita mancanza di concorrenza è soltanto una scusa e che il motivo vero di tanti attacchi è rappresentato non da inesistenti ostacoli alla concorrenza ma dal fatturato dei professionisti, stimato in 200 miliardi di Euro all'anno.

Per onestà bisogna anche ammettere che gli Ordini Professionali, in 15 anni, non sono stati capaci di cogliere le opportunità e guidare il processo di cambiamento invece di subirlo.

Anche noi abbiamo partecipato alla difesa delle tariffe minime pur avendo una tariffa professionale che risale al 1992 e prevede minimi risibili, basti citare i 9,30 euro per ora di prestazione.

Noi CdL, non i soli a essere cresciuti di numero, che in pochi anni siamo passati da 17.000 a 28.000 iscritti ci siamo trovati coinvolti in battaglie di retroguardia a difesa di categorie come quella dei Notai che sono meno di 5.000 (fatturato medio pro-capite di 300mila euro), mentre migliaia di aspiranti notai non superano i concorsi sui quali sono aperte inchieste<sup>1</sup>.

Non abbiamo voluto affrontare la problematica degli esami di accesso chiudendo gli occhi di fronte al fenomeno, denunciato anche dall'Antitrust e, ultimamente, dalla Fondazione Debenedetti, per cui in alcune sedi i promossi all'esame di Stato sono il 90% , in altre il 10%.

Gli Ordini che, lo ricordiamo, hanno il compito primario di tutelare i cittadini, non sempre hanno esercitato con la necessaria severità il potere disciplinare ed hanno spesso confuso il loro ruolo con quello delle associazioni di categoria, come l'ANCL, pretendendo di sedersi al tavolo delle trattative in rappresentanza dei loro iscritti, fornendo così facili argomenti a chi li paragona a corporazioni o associazioni di Categoria piuttosto che ad Enti di Diritto Pubblico.

Se aggiungiamo il reiterato rifiuto di aderire a qualunque proposta di riforma delle professioni sia stata presentata negli anni, non dobbiamo stupirci se anche l'opinione pubblica ci considera una casta, arroccata su posizioni di chiusura, che frena il progresso dell'Italia.

Ciò premesso sono convinto del fatto che gli Ordini Professionali, opportunamente riformati ed emendati di alcuni difetti, possano egregiamente assolvere, anche per il futuro, la preziosa azione di difesa della fede pubblica loro affidata. Penso inoltre che nessuno sia così folle da ritenere che per l'esercizio di professioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche sia superfluo affrontare un esame di Stato, finalizzato a garantire che chi offre un servizio sia in grado di assicurare la dovuta competenza; semmai, come avviene in altri Stati, una volta superato l'esame non ci sarà più l'obbligo di iscriversi ad un Ordine Professionale ma solo la facoltà di aderire volontariamente ad una libera Associazione: anche se ciò dovesse avvenire, e mi auguro di no, non provocherebbe comunque la fine delle professioni.

In ogni caso abolire gli Ordini professionali potrebbe non servire più in quanto per provocare la fine della figura del libero professionista o almeno determinarne un drastico ridimensionamento, potrebbe essere sufficiente la possibilità di esercitare le professioni attraverso le società tra professionisti (Stp), che potranno essere costituite anche sotto forma di società di capitali o società cooperative.

Oltre ai professionisti, infatti, potranno essere presenti soci di capitale, senza alcun limite alla percentuale di capitale sociale da loro detenuta.

La legge, inoltre, nulla dispone circa la composizione degli organi societari che, pertanto, potranno essere composti in maggioranza, o anche nella loro totalità, da non professionisti.

È facile prevedere che banche, Assicurazioni, gruppi commerciali o industriali saranno spinti ad organizzare grandi studi professionali interdisciplinari attraverso società di capitali, di cui manterranno la maggioranza ed il controllo. L'eliminazione delle tariffe minime renderà possibile utilizzare professionisti, magari alle prime armi, che si accontenteranno di una piccola percentuale sulle prestazioni rese e consentiranno al "supermarket" professionale di praticare tariffe irrisorie su grandi volumi di prestazioni.

Una politica tariffaria "aggressiva", la possibilità di trovare negli stessi uffici avvocati, notai, architetti, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc., la pubblicità, o la pressione, che banche, assicurazioni o grandi gruppi potrebbero esercitare nei confronti di migliaia di clienti fanno temere momenti difficili per gli studi professionali tradizionali.

Una volta eliminata la concorrenza i supermarket professionali saranno arbitri del mercato dei servizi professionali e potranno modificare a loro piacimento le politiche tariffarie. La previsione di sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili, che forse non entrerà in vigore subito per problemi tecnici, sembra quasi una prova generale del nuovo sistema che si andrà configurando a favore dei soggetti su richiamati ed a scapito dei professionisti.

Il centro informatico di categoria, che l'ANCL aveva approntato nell'ormai lontano 2005, rappresentava un primo passo per mettere a disposizione dei colleghi un adeguato supporto organizzativo che consentisse loro di offrire una gamma molto ampia di servizi a tariffe assolutamente concorrenziali e contrastare così proprio questo tipo di strutture: quel progetto venne abbandonato per l'opposizione preconcepita di una parte della categoria.

Siamo ancora in tempo a trovare le soluzioni per non essere schiacciati: occorreranno però idee chiare, capacità organizzative, coraggio e fantasia.

**Roberto De Lorenzis**

<sup>1</sup> Franco Stefanoni  
"I veri intoccabili  
- la lobby del  
privilegio"  
Chiarelettere  
editore.

# STABILITÀ DA ESTINZIONE?



La legge 183/2011, comunemente definita 'di stabilità', all'art. 10 sancisce, a decorrere dal 01 gennaio 2012, la possibilità – per le società che soddisfino particolari requisiti – di assumere la qualifica di società tra professionisti, abrogando espressamente, al comma 11, la vecchia legge 1815/39 che prevedeva come unica forma di associazione tra professionisti quella dello studio associato. Il comma 9 nonostante l'abrogazione, salva i modelli associativi precedentemente in vigore che i professionisti stessi continueranno ad avere facoltà di adottare.

Il legislatore permette massima libertà in termini di scelta della tipologia di società da costituire purché, ai sensi del comma 5, la denominazione della ragione sociale includa l'espressione "società tra professionisti" (stp): si può optare per la società semplice, per qualsiasi forma di società di persone o capitali ed anche per la società cooperativa.

E, fin qui, la norma pare essere chiara, volta ad una modernizzazione degli ordinamenti professionali e, quindi, ragionevole. Pare, ma non è. Il comma 4, nella sorta di un "gioco delle tre carte" esordisce, con la lettera a), mostrandoci la carta vincente dell'attività professionale resa esclusivamente dai soci, facendoci così supporre, per la proprietà commutativa delle uguaglianze, che il socio debba essere un professionista.

E invece no. La lettera b) del comma 4 ci dice che si possono ammettere anche soci esclusivamente di capitale, pertanto non professionisti. La norma non si esprime in merito alla suddivisione tra professionisti e non professionisti nell'ambito della ripartizione del capitale sociale della stp, perciò è facilmente immaginabile l'influenza sull'attività professionale su cui potrebbero pesare soci non professionisti detentori del 99% del capitale sociale nei confronti dei soci regolarmente iscritti agli ordini professionali detentori dell'1%, potendo i primi definire

la composizione del consiglio di amministrazione riducendo ad un ruolo marginale i professionisti all'interno della medesima stp, avvicinandoli, di fatto, ad una posizione prossima a quella di lavoratori subordinati. Il legittimo dubbio che, almeno formalmente, i soci di capitale non professionisti non potrebbero prendere parte all'attività è rimosso, nel già citato comma 4, dalla circostanza che annette alla struttura societaria soci non professionisti "soltanto per prestazioni tecniche" che auspichiamo, almeno, si intendano come prestazioni non professionali: viene spontaneo chiedersi perché chiamarla allora "società tra professionisti". C'è ancora dell'altro ed, in particolare, la mossa che fa magicamente scomparire la carta vincente: si possono, nonché ammette-



re, cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di studio che abiliti. Potrà sembrarvi un errore o una dimenticanza dello scrivente ma tuttavia è quanto previsto da un enigmatico "titolo di studio abilitante".

Ma che cosa intende il legislatore con questa allocuzione? Abilitante forse all'iscrizione al praticantato? Probabilmente sì, per due motivi. In primo luogo perché l'iscrizione ad un ordine professionale italiano è subordinata al superamento di un esame di Stato italiano e non solo al conseguimento di un titolo di studio (art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana) e poi perché ciò spiegherebbe anche il motivo per cui siano stati menzionati la totalità dei cittadini Ue, considerato che un cittadino di area UE può iscriversi al praticantato con un titolo di studio straniero equipollente a quelli del nostro ordinamento scolastico. Diremo quindi "titolo di studio potenzialmente abilitante". E poi? Se non s'iscrive all'Ordine? Se non affronta l'esame di Stato? Ma soprattutto, anche il cittadino italiano è cittadino UE e quindi, a modestissimo parere dello scrivente, chiunque abbia un titolo di studio che permetta di iscriversi ad un praticantato potrebbe costituire una società tra professionisti.

Degno di nota risulta anche il comma 7 che

prelude ad una futura riforma 'epocale' degli ordini professionali. Il comma in esame richiama i professionisti soci all'osservanza dei rispettivi codici deontologici e richiama inoltre, anzi, richiama per la prima volta, le stp a sottostare "al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta". Questa disposizione verrà regolamentata entro sei mesi da un decreto interministeriale adottato dal Guardasigilli di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (comma 10). Il decreto, si presume, chiarirà anche quanto espresso nel comma 8 in cui vengono previste le stp multiprofessionali, previsione che, unita a quella al comma precedente, lascia immaginare scenari di sterminate stp con qualsiasi tipo di professionista ed iscritte a tutti i rispettivi ordini professionali.

In conclusione non resta che augurarsi come l'annunciata riforma non sia il primo passo verso la scriteriata liberalizzazione delle professioni promossa da strumentalizzanti accuse di privilegi di casta. Riteniamo infatti si debba mantenere un criterio d'inaccessibilità per coloro che non conoscono la materia, per coloro che non sostengono un esame di Stato, per coloro che non hanno l'obbligo di una formazione continua obbligatoria, per coloro il cui operato non è sottoposto al vigile e costante controllo di un organo superiore.

Naturalmente resta imprescindibile perseverare nel far valere la professionalità sempre più minacciata da grandi associazioni di categoria e da forze politiche che, come detto, in nome del libero mercato, vogliono esercitare (le nostre) attività altamente qualificate senza la benché minima competenza, provocando alla clientela assistita irreversibili danni che un già dilagante abusivismo quotidianamente crea.

Perché si dice che l'ingiustizia più grande che si può perpetrare ad un essere umano sia quella di non farlo invecchiare: e noi 'Giovani consulenti del lavoro' ambiremmo a non essere ricordati sempre come eternamente tali, ultimi protagonisti solo di un compassionevole processo d'estinzione.

Gianluca Corrente



# 2° TROFEO DI CALCIO A CINQUE

GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO  
DI TORINO - EDIZIONE 2011

*"Non c'è nulla di disonorevole nell'essere ultimi.  
Meglio ultimi che senza dignità"*

Zdenek Zeman

Nell'uggiosa serata di martedì 25 ottobre 2011, evidentemente anticipatrice d'infausti eventi di natura alluvionale, si è svolta la seconda edizione del torneo di calcio a cinque del nostro Consiglio Provinciale ancora una volta sponsorizzata dall'Assicurazioni Generali – agenzia principale di Orbassano a cui va il nostro più sentito ringraziamento.

Innanzitutto, per dovere di cronaca, subito il tabellino che sancisce per il secondo anno consecutivo, il trionfo dell'Ancl Provinciale.

- 1 Giovani Cdl di Torino contro  
Ordine Cdl di Torino: 7 – 5
- 2 Giovani Cdl di Torino contro  
Ancl UP di Torino: 5 – 6
- 3 Ordine Cdl di Torino contro  
Ancl UP di Torino: 1 – 7

Ma purtroppo la serata non sarà solo ricordata per i risultati tecnici ed il commovente furore agonistico poiché il Centro Sportivo Ruffini è stato teatro d'inaudite irregolarità di frode sportiva al cui confronto lo scandalo battezzato 'Calciopoli' appare una favoletta appresa a Disneyland.

Infatti all'interno delle due compagini che si sono contese il trofeo, Giovani CDL e Ancl Provinciale, sono scesi in campo, sotto mentite spoglie, soggetti non solo non in regola con i versamenti all'Ordine, i contributi all'Enpacl, la Formazione Continua Obbligatoria ma neppure legittimamente iscritti all'Ordine stesso: insomma 'amici degli amici'.

Un comportamento da 'furbetti del quartiere' da parte dell'organizzazione del torneo 'curata' dai Giovani Consulenti del Lavoro a cui, per scimmiettare una nota pubblicità, evidentemente piace 'vincere facile'. Ciononostante ha trionfato l'Ancl su cui, peraltro, vagano altrettanto ingombranti ombre: non si può dimenticare che gli incontri sono stati incredibilmente arbitrati dal Presidente del sindacato stesso, il collega Luigino Zanella, (ricordiamo che, a parte chiusure forzate di direttori di gara negli spogliatoi, neanche la seconda squadra di Torino era riuscita a far dirigere le partite di campionato direttamente dalla famigerata Triade, cosa invece accaduta in questa occasione) e inoltre per il portiere, il collega Massimo Laiolo, miglior giocatore del torneo perché autore d'interventi che nulla avevano dell'umano quali salvataggi con il braccio di richiamo e parate all'indietro con colpi di reni sospesi che nemmeno Zamora..., si è ancora in attesa delle controanalisi successive ad un referto antidoping quanto meno nebuloso.

In ogni caso, per prevenire sconfitte comunque indecorose, al di là dell'illecito sportivo, il Presidente dell'Ordine Cristoforo Re è immediatamente corso ai ripari. La rete degli osservatori del CPO aveva da tempo segnalato un praticante di notevole talento, prossimo all'esame di Stato e che pertanto, nel caso di conseguimento dell'abilitazione, potrà essere schierato già nell'edizione 2012. In effetti il Presidente era un po' perplesso in considerazione dell'abbigliamento e del portamento dinoccolato con cui si è presentato a Palazzo Paesana ma il successivo colloquio, peraltro brevissimo, ha fugato ogni dubbio. Provvediamo all'integrale trascrizione.

'lei come si chiama?' – 'Cristiano'  
'ma mi scusi, un cognome non c'è l'ha?' –  
'veramente sì'  
'e quale sarebbe?' – 'Ronaldo'  
'ah ecco... allora passi poi dalla signora Lilly  
o dalla signorina Claudia'

*Il Presidente del CPO di Torino Cristoforo Re, nel confermare la trattativa con il procuratore-dominus del praticante Ronaldo Cristiano e stigmatizzando il comportamento di Giovani ed Ancl al fine della regolarità del risultato sportivo del torneo, non può esimersi dal dissociarsi dal fazioso 'linguaggio da Ultras granata' che, ovunque ve ne sia l'appiglio, impregna abitualmente i testi del notiziario tiranneggiando gli altri succubi componenti del Comitato di redazione. Si tratta infatti d'una mera invidia nei confronti di una società che ha vinto per ben 29 volte (LEGGASI V-E-N-T-I-N-O-V-E-) e non 27, il titolo nazionale.*



Ordine (casacca rossa):  
 Marcantonio,  
 Ricossa, Fico,  
 Cappai, Cenni,  
 Peirone, Rivolta

Giovani  
 (casacca blu):  
 Furfaro, Magliano,  
 Bontempo, Grosso,  
 Corrente, ----?----,  
 ----?----, Prudente

ANCL  
 (casacca gialla)  
 Zanella, Capusso,  
 ----?----, Marchino,  
 Molinero, Battaglia,  
 Di Matteo, Spera,  
 Laiolo

Avvertenza: nel servizio fotografico sono presenti immagini del terzo ed ultimo incontro tra Ordine e Ancl. Infatti la fotografa ufficiale della manifestazione, la collega Paola Chiadò Puli, è giunta in ritardo poiché impegnata in una seduta di Pilates: in fondo è sport anche quello...



## CHI L'HA VISTI?

Approfittiamo dello spazio concesso per un drammatico appello. Infatti dei 'presunti' colleghi evidenziati da cerchietti rossi non è stato possibile risalire ad una plausibile identificazione poiché risultano scomparsi intorno alle 19.45 della sera stessa del 25 ottobre 2011. Nell'ultimo, confuso, avvistamento sono stati intercettati mentre, con fare furtivo e circospetto, ancora in tenuta da gioco, si dirigevano in direzione del cavalcavia ferroviario prospiciente il terrapieno di via Tirreno. Voci incontrollate aggiungono che, nel tentativo di sfuggire agli strali del CPO di Torino, si siano gettati nel vuoto planando su un treno in corsa diretto al confine francese. Chiunque avesse notizie utili al loro ritrovamento, anche particolari che potrebbero sembrare insignificanti, è pregato di contattare con urgenza la segreteria dell'Ordine o inviare una mail all'indirizzo [redazione@cdltorino.it](mailto:redazione@cdltorino.it), si garantisce l'anonimato.

# CERCASI PERSONALE DISPERATAMENTE

Tutte le analisi interdisciplinari dei sociologi, le valutazioni degli esperti dei servizi e delle politiche dell'impiego, i calcoli di economisti e docenti universitari saranno mosse da ogni possibile e lodevole intento ma purtroppo non hanno alcuna immedesimazione con quanto accade realmente nel mondo del lavoro. La ricerca dell'occupazione da parte di soggetti che 'apparentemente' ne sono privi non fa eccezione. I 'professori' lo ignorano perché non hanno modo di misurarsi concretamente con la problematica, l'esatto contrario di quanto fa un consulente (anche se smarrito).

Personalmente non mi ero mai diletto nella ricerca di personale, ma quella volta non riuscii a sottrarmi alle insistenze di un cliente ossessivo, alla disperata ricerca di un operaio qualificato.

Non uno specialista utilizzatore di ultracapacitori di nanotubi di carbonio da occupare in una centrale oppure un topo sminatoro da contrattualizzare per una missione suicida in Medio Oriente ma semplicemente, seppur detto con tutto il rispetto a cui si deve la nobiltà di qualsiasi mestiere, un normale operaio qualificato.

A posteriori devo riconoscere che fu un'esperienza illuminante e che ritengo valga la pena di esser raccontata, preavvisando che non concede nulla al volo pindarico della fantasia. Inviai quindi, all'allora Ufficio di Collocamento, una richiesta

scritta e ricevetti dieci nominativi di persone appartenenti a quel 'refugium peccatorum' a cui corrispondono gli elenchi dei soggetti in lista di mobilità e che avevano svolto, in un recente passato, delle attività coerenti con la necessità del cliente.

Successivamente iniziarono le telefonate che avrebbero anticipato la convocazione presso il mio studio per ricavarne un curriculum attendibile. In tre non si presero nemmeno il disturbo di presentarsi adducendo telefonicamente indisposizioni poco verosimili, poi inaugurai la processione vera e propria.

Il primo lavoratore che fece capolino diede, senza alcun entusiasmo, i suoi dati, volle sapere di che mansione si trattasse e, in particolare, quale fosse la retribuzione offerta ed infine mi confidò, cercando nei miei occhi anche una pur vaga complicità, di non desiderare un posto in quanto percepiva l'indennità di mobilità ma contemporaneamente svolgeva un altro lavoro retribuito, completamente in nero, presso un amico titolare di una azienda artigiana.

Il secondo disse di aver inoltrato la domanda per ottenere il posto di bidello in una scuola e naturalmente il perdurare della disoccupazione sarebbe stato propedeutico per l'avanzamento in graduatoria: annotai mentalmente, apprezzandolo, che se non altro non se n'era uscito con espressioni del tipo

'collaboratore scolastico' e simili ma aveva assegnato il corretto etimo.

Il terzo aveva già presentato domanda di invalidità in quanto affetto da una malattia che, giustamente, non illustrò ma che all'apparenza non pareva manifestarsi in nessuna sintomatologia plateale.

Il quarto confessò, almeno questo non senza imbarazzo, di cimentarsi nel tempo libero in lavori di tinteggiatura e contava di proseguire, terminato l'indennizzo e la permanenza nelle liste, non gradendo di ritornare al rapporto subordinato.

Il quinto aveva figli in tenera età e una consorte con il torto di essere impiegata con un orario sviluppato nell'intero arco della giornata, pertanto si adoperava come 'casalingo', consentendo al bilancio familiare di risparmiare il denaro per l'asilo.

Il sesto non trovò scusanti ma era palesemente terrorizzato dal sol pensiero dell'avviamento in servizio attivo: purtroppo, per lui, non poté evitarlo ma, come volevasi dimostrare, non superò il periodo di prova.

Il più interessante fu il settimo, ossia l'ultimo. Mentre scrivevo sulla scheda i suoi dati anagrafici, percepivo, con la

coda dell'occhio, una irrefrenabile agitazione. Quando alzai lo sguardo il 'disoccupato' balzò in piedi appoggiandosi alla scrivania, producendosi prima in inquietanti smorfie e poi dimenandosi con gesti inconsulti. Dinanzi al mio voluto ostinato silenzio sbottò: "Devo dirle una cosa ... io sono pazzo!".


"Capisco", mi limitai a rispondere, accompagnandolo alla porta sempre avendo cura, precauzionalmente, di non voltargli le spalle.


Dalla finestra dello studio, sito in un basso fabbricato, quindi dal piano terreno rialzato, l'osservai allontanarsi.

Mi parve di cogliere l'andatura di chi, tranquillo e beato, si avvolge di quella libertà, diretta emanazione della spensieratezza.

E soprattutto di un indennizzo statale.

C.S.





# TU SEI IL MALE



di Roberto Costantini  
Edizioni Marsilio  
pagine 669  
costo 22.00 euro

È Natale ed allora ci concediamo una digressione suggerendo ai colleghi un libro di rara forza contundente, che ci ha entusiasmato, anche se estraneo alle tematiche per lo più serie su cui abitualmente ci intratteniamo. O meglio, proprio estraneo non lo è perché, a scavare bene, nell'anno che coincide con le celebrazioni del centocinquantenario dello stato italiano, un quarto di secolo di vita del paese non è poco. 'Tu sei il male' si snoda dal 1982 al 2006, due date memorabili per gli appassionati del Dio pallone, quelle dei trionfi mondiali anche se di certo nemmeno avvicinati fra di loro per significato storico, trasporto emotivo ed anche, concedetecelo, valore assoluto dell'affermazione sportiva quale diretta emanazione della superiorità tecnico tattica emersa sul campo.

Una narrazione pressoché fluviale distribuita su 669 pagine che, naturalmente, non permette una lettura d'un fiato ed allora quando ti separi lo fai con rammarico salvo poi rientrare la sera a casa, con particolare fretta, per proseguirne la lettura.

Eppure eravamo partiti prevenuti per almeno tre ragioni: il primo l'abbiamo già accennato, ossia la possanza del volume unita all'annuncio di una trilogia mentre il secondo motivo ci spingeva a diffidare d'un fastidioso battage pubblicitario che lo catalogava già come un caso editoriale prima ancora della pubblicazione, opzionato da cineasti e in corso di traduzione in cinque paesi. Ed infine, il terzo, connesso all'autore, un esordiente di cinquantanove anni, ingegnere, consulente aziendale, oggi dirigente della Luiss Guido Carli di Roma dove insegna anche al Master in Business Administration. Uno che, girovagando nel web, si apprende che si era sempre dilettato a scrivere senza peraltro cimentarsi in un testo d'invenzione.

Ma, per fortuna nostra, Roberto Costantini per mestiere gira il mondo quindi, la sera, si ricovera solitario in camere di albergo e, soprattutto, soffre d'insonnia dando libero sfogo nelle ore notturne ad architetture narrative che non solo raccontano trame ben costruite ma sanno affrescare efficacemente l'anima nera dell'Italia di oggi, quella dove resistono antichi privilegi accanto a precariato ed immigrazione.

Giunge l'obbligo d'un accenno, pur trattandosi d'una vicenda di suspense, al plot. Eccolo: l'11 luglio 1982, nelle stessa ora in cui, al

Santiago Bernabeu di Madrid, Alessandro Altobelli gonfia per l'ultima volta la rete tedesca, in quel di Roma, Elisa Sordi, una ragazza impiegata in una società immobiliare del Vaticano, scompare senza lasciare traccia. Titolare dell'inchiesta di polizia è Michele Balistreri, trentenne commissario dal passato non proprio limpido: tuttavia dopo pochi giorni il cadavere della giovane verrà ritrovato sul greto del Tevere e l'omicidio rimarrà insoluto. Ventiquattro anni dopo, la sera del 06 luglio 2006, nella stessa ora in cui, all'Olympiastadion di Berlino, Fabio Grosso scaglia dentro il rigore decisivo della vittoria sulla Francia, la signora Giovanna Sordi, madre di Elisa, si suicida inspiegabilmente gettandosi dal balcone anticipando l'uccisione di altre ragazze da parte di un serial killer che sembra provenire dal passato. Toccherà nuovamente al commissario Balistreri, nel frattempo divenuto capo della Sezione Speciale Stranieri della Capitale, affrontare il caso e per farlo dovrà combattere i demoni interiori contrastandoli solo con la sua forza malata per riuscire nel tentativo di separare il bene ed il male, i colpevoli ed i puri, che si sovrappongono e s'invertono mutevoli nello scorrere dei capitoli. Si potrà obiettare che scavalchi un po' troppo disinvoltamente criteri di verosimiglianza: ribattiamo che per le opere di fantasia i giudizi d'aderenza alla realtà sono naturalmente sospesi ed il noir ne rappresenta un caso di scuola. Ma il genere, che dopo anni di subalternità al giallo, ha superato per attenzioni editoriali e vendite in libreria il suo progenitore, in 'Tu sei il male' trova la sua essenza principale: l'immedesimazione nel tessuto sociale, specchio di disuguaglianze e immunità di un Paese che ha perso l'innocenza in stragi restate impunte anche grazie alla copertura di uomini appartenenti a corpi deviati dello stato.

Ovviamente per un noir riuscito, non siamo certo i primi ad affermarlo, occorrono due basi solide: uno sfondo geografico propizio nonché un personaggio con fiocchi e frange e, nello specifico, sussistono entrambe. Quando Roma si fa di carta facilitata sempre l'autore ed il commissario Michele Balistreri è uno di quelli che non si dimentica, trascinandoti in un vortice che non riesci a interrompere: nei suoi confronti provi quasi una repulsione iniziale, poi l'osservi con sempre maggior trasporto sino a comprenderlo e, infine, t'identifichi.

Sembra quasi incredibile che a scrivere sia un esordiente, da come sa prendere per mano il lettore e farlo soffrire insieme a lui. Attendiamo con trepidazione la seconda opera della trilogia: intanto lunga e proficua vita letteraria a Roberto Costantini. E buona fortuna anche a lei, dottor Michele Balistreri: confidiamo che l'attore interprete della trasposizione cinematografica prenda a pugni la vita anche quando le circostanze lo faranno precipitare. Se poi qualcuno deciderà per associarne il volto e l'intensità recitativa di Pierfrancesco Favino saremo certi di trovarci dinanzi ad uno splendido profilo che condurrà direttamente lo spettatore dalla poltrona della sala a quelle notti senza fine da trascorrere in commissariato.

**Walter Peirone**



## FANTACRONACHE SEMISERIE ED ORRORI DI STAMPA DAL PIANETA **CADREGA**

### DA "LA STAMPA" DEL 02 SETTEMBRE 2011

#### LA NUOVA CASA DELLA JUVE

Leggiamo che giovedì 08 settembre si inaugurerà lo 'Juventus Stadium' con in programma uno spettacolo musicale e la partita contro gli inglesi del Notts County, una delle squadre più antiche del mondo e da cui la società ricavò i colori della maglia ufficiale, il bianco e nero. Nello specifico i cancelli dello stadio, ubicati in corso 'Grande Torino', apriranno alle 18.00. Al CPO di Torino ci lascia interdetti, oltretutto l'inaugurazione di uno stadio praticamente 'offerto' dal Comune, l'indirizzo civico delle struttura. Infatti l'accostamento alla più grande squadra di calcio di mai pare davvero inopportuno. Auspichiamo un urgente intervento della Commissione Toponomastica: non vorremmo rischiare che un giorno via della Consolata diventi via Antonio Catricalà.

### DA "LA REPUBBLICA" 10 SETTEMBRE 2011

#### 'LA GRATTACHECCA ED IL TITANIC, QUANDO L'ESAME È UNA FOLLIA'

Leggiamo che all'Università della Sapienza di Roma, sono stati inseriti nel test di ammissione alla professioni sanitarie delle domande quantomeno bizzarre, scatenando le ire degli ottomila partecipanti. In particolare la pietra dello scandalo è stato il quesito che richiedeva i gusti tipici della 'grattachecca' servita al chiosco della sora Maria. Per chi non frequenta abitualmente Roma la 'grattachecca' è ghiaccio grattato da un blocco unico con aggiunta di sciroppo. Per premiare tutti i praticanti che leggono con attenzione la rivista e che supereranno la sessione scritta dell'esame di stato 2011/2012 accingendosi all'orale, suggeriamo di non trascurare un approfondito studio degli ingredienti necessari alla preparazione di vitello tonnato, bagna caoda, agnolotti al plin, brasato al Barolo, bunet .....

### DA "IL SOLE 24 ORE" DEL 16 OTTOBRE 2011

#### LADDOVE SI LEGGE (ANCORA) IL GIORNALE

Leggiamo che l'associazione mondiale che raccoglie più di diciottomila pubblicazioni cartacee e quindicimila siti web, ha realizzato la sua ricerca annuale sul business dei giornali ed ha scoperto che il numero di testate sta scendendo nel mondo e la crisi peggiore riguarda i giornali di carta che perdono i lettori a favore delle pubblicazioni online. Pertanto plaudiamo il CNO che resiste. Tuttavia, considerando che nella rivista nazionale non brillano per idee editoriali e grafica, ci permettiamo di dispensare alcuni suggerimenti gratuiti al comitato di redazione: 1) le gigantesche immagini 'da bara' della Presidente, Consiglieri Nazionali, estensori di articoli ed intervistati in genere, sono da evitare 2) il sommario 'zibaldone' va sostituito con un intercalare che risponda almeno ad una

vaga idea di rubrica da identificare poi in denominazioni e colori costanti 3) l'inserzione pubblicitaria esige dosaggi mirati accanto a pagine scritte eludendo l'impaginazione accanto ad altre fotografie o grafici 4) i titoli degli articoli, scialbi e mesti quanto una riunione di Consiglio dell'Ordine in un pomeriggio d'inverno, vanno proposti con modalità più incisive, anche utilizzando citazioni e paradossi e con l'ausilio sistematico di bandelle di richiamo calzanti. Senza animosità eh! Giusto per evitare che la pagina più riuscita del numero finisca per essere la terza di copertina...

### DA "LA STAMPA" DEL 05 NOVEMBRE 2011

#### MOSCA, DOPO 520 GIORNI FINITO IL VIAGGIO SIMULATO DI 6 ASTRONAUTI SU MARTE

Leggiamo che finalmente sono a casa, anzi non sono mai partiti. 520 giorni in una stanza o meglio in un tubo di ferro che simulava un astronave in viaggio per Marte. Lo scopo della missione era di misurare l'effetto isolamento ed in realtà i sei astronauti erano dislocati in un casermone in un sobborgo un po' squallido di Mosca: insomma neanche Emilio Salgari poteva immaginare uno scenario del genere. Invece noi, che da ragazzini di Emilio Salgari siamo stati lettori onnivori, alla luce delle poco edificanti vicende che hanno determinato la gattopardesca esclusione di Torino dal rinnovo elettorale ci piace immaginare di rinchiudere per un triennio sei iscritti dei Consigli Provinciali del territorio regionale (diciamo, a caso, uno ciascuno per Asti, Novara, Verbania, Vercelli e due per Biella, sempre nei nostri cuori) nelle cripte di Palazzo Paesana simulando una loro contemporanea elezione al CNO. Chissà che l'effetto isolamento - e di gravità - non gli sia utile per rinsavire in tempo per l'elezioni del 2014.

inviate le vostre lettere a

[redazione@cdltorino.it](mailto:redazione@cdltorino.it)



*Da oltre 20 anni*



Sapete sempre su chi contare.

**Assistenza Telefonica e via web**  
**Teleassistenza**  
**Centro di Formazione**  
**Competenza normativa**

- *Soluzioni Applicative per l'Amministrazione del Personale*
- *Soluzioni Applicative per la Gestione di Studi Commerciali*
- *Soluzioni Gestionali per la Piccola e Media Impresa*
- *Soluzioni Applicative Estese*

[www.lirato.it](http://www.lirato.it)


[info@lirato.it](mailto:info@lirato.it)

Torino - Via Trecate 34/8

Tel . 011.71.79.400

Fax 011. 71.79.499

**TeamSystem**  
SOFTWARE PARTNER



# LAVORO, SALUTE, FAMIGLIA

Cassa di assistenza sanitaria per i dipendenti degli studi professionali

[www.cadiprof.it](http://www.cadiprof.it)